MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVII, Agosto-Settem. 1991

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

8/9

Per - d - 56



IL MONTANARO d'Italia

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1991 (11 numeri)
L. 35.000 - Estero L. 40.000
Un numero L. 3.500
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVII - N. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 1991

SOMMARIO:

La foto di copertina è di Lorenzo Cravanzola

☐ Con una notevole partecipazione — oltre mille partecipanti — si è svolto il Convegno su « **Il mondo rurale e la riforma delle autonomie locali** » organizzato a Roma il 21 maggio 1991 dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti.

Relatori al Convegno sono stati l'on. Adriano Ciaffi, l'on. Francesco D'Onofrio — sottosegretario per le riforme istituzionali — il prof. Giampaolo Cesaretti e il Dott. Edoardo Martinengo nella sua qualità di Presidente dell'UNCEM, che ha svolto il tema » *Prospettive delle Comunità montane nell'ambito della legge n. 142/90* ».

L'apertura e le conclusioni del Convegno sono state fatte dall'on. Arcangelo Lobianco, presidente della Coldiretti.

Il Convegno ha assunto particolare rilievo, avendo affrontato da vicino i problemi aperti dal mondo rurale, con particolare attenzione a quella parte che è rappresentata dai territori delle popolazioni della montagna.

Significativa è l'attenzione che gli organizzatori del Convegno hanno voluto riservare all'UNCEM ed alle istanze che rappresenta a livello nazionale.

È certamente un segno di consapevolezza, di interesse da parte di tutto il mondo rurale per le questioni che l'UNCEM ha sollevato intorno al sistema montagna, che non va più riguardato solo come problema, che pure persiste, ma soprattutto come risorsa da utilizzare e inserire adeguatamente nel processo di sviluppo dell'economia nazionale. ■

☐ Dal 23 al 27 giugno 1991 si è svolto ad Oslo il **30° Congresso mondiale della IULA** — l'Associazione internazionale dei poteri locali alla quale aderisce anche l'UNCEM.

Il tema del Congresso che ha visto la partecipazione numerosa di rappresentanti di quasi tutte le nazioni del mondo, è stato « *l'ambiente, la salute e la qualità della vita* ».

Forte dell'appoggio della consistente delegazione italiana, e benché partito sfavorito, il Sen. Riccardo Triglia — presidente dell'ANCI — è stato eletto Presidente dell'Associazione per i prossimi due anni, dopo un serrato confronto con il candidato inglese e con un minimo ma significativo scarto di voti (74 contro 67).

Al Sen. Triglia i migliori auguri di buon lavoro da parte dell'UNCEM e le congratulazioni della nostra rivista.

☐ Proseguono le iniziative a livello di Delegazioni regionali per contribuire in modo fattivo alla elaborazione delle proposte di **riordino delle Comunità montane** in attuazione degli artt. 28, 29 e 61 della legge n. 142/90.

Segnatamente le Delegazioni regionali del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio, della Calabria, del Piemonte e della Lombardia, sono state particolarmente impegnate nel difficile confronto con i rispettivi governi regionali su tale tema.

Naturalmente è tornato di grande utilità lo schema di legge regionale predisposto dall'UNCEM in materia e che molto opportunamente è stato presentato ed inserito nella documentazione distribuita ai congressisti durante il recente Congresso di Merano. ■

☐ Il nuovo **Consiglio Nazionale dell'UNCEM** eletto dal Congresso di Merano è convocato a Roma il 24 settembre.

All'ordine del giorno l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, della Giunta e del Collegio dei Revisori.

Riferiremo ampiamente sul prossimo numero. ■



Due immagini dell'XI Congresso Nazionale dell'UNCEM nel Kursaal di Merano



ENERGIA: ENEL ANNUNCIA COSTRUZIONE CENTRALI EOLICHE

Oristano. L'Enel realizzerà, entro il 1993, due centrali eoliche della potenza di 10 mila kw. Le due centrali, costituite ciascuna da 40 aerogeneratori da 250 kw costruiti da « *Riva-Calzoni* » e « *West* », sorgeranno in Sardegna, sul Monte Arcì, provincia di Oristano, e nell'Appennino centro-meridionale.

Lo ha reso noto il consigliere d'amministrazione dell'ente elettrico, aprendo i lavori di un convegno sul tema: « *dal vento all'energia elettrica* », organizzato a Ales, nell'oristanese, con la collaborazione dei comuni della zona, per presentare l'iniziativa dell'Enel.

« *L'Enel* — ha annunciato Pellò — *ha anche avviato, in conformità con le direttive del piano energetico nazionale, altre iniziative in questo settore, in particolare la sperimentazione di aerogeneratori di media potenza* (400 kw) *e di grande potenza* (1.000 kw). *Sempre in Sardegna nell'alta Nurra* — ha detto — *sarà installato un generatore, il "Gamma 60", di ben 1.500 kw* ».

« *Le attività dell'Enel nel settore dell'energia eoilica* — ha concluso Pellò — *sono cominciate nei primi anni '80 e si sono svolte prevalentemente in Sardegna, per le interessanti caratteristiche di ventosità dell'Isola* ».

L'ing. Velonà, direttore del centro studi e ricerche dell'Enel, intervenendo al convegno, che si è svolto nella sala della Comunità montana, ha illustrato le caratteristiche delle centrali elettriche (Wind-farv).

Le due centrali che realizzerà l'Enel, costeranno 50 miliardi di lire ciascuna e consentiranno di soddisfare il bisogno elettrico di circa 3.000 famiglie.

Velonà ha anche illustrato le indagini e le sperimentazioni che hanno preceduto l'attuale fase esecutiva e che hanno riguardato, oltre alla ventosità di diverse zone dell'Isola prese in esame, l'impatto delle centrali con l'ambiente, la loro rumorosità e le interferenze con le telecomunicazioni.

L'utilizzo dell'energia eolica, pur non costituendo un'alternativa, ma soltanto integrazione all'utilizzazione dei combustibili tradizionali, presenta comunque interessanti soluzioni a problemi caratteristici di determinate zone.

Per questo motivo — ha concluso Velonà — l'Enel pone a disposizione di altri operatori pubblici e privati, che vogliono concorrere allo sviluppo di questo settore, i dati raccolti nelle diverse zone prese in esame e quelli relativi al comportamento dei macchinari.

AUTONOMIE LOCALI: COME APPLICARE LO STATUTO

Roma. In assenza di specifiche norme di legge non c'è l'obbligo di esame e votazione articolo per articolo dello statuto previsto dal nuovo ordinamento delle autonomie locali. È la conclusione cui è giunto il gruppo di studio (Ministero Interno-Anci-Upi-Uncem) costituito dal ministro Scotti per l'esame delle questioni interpretative ed applicative poste dalla legge 142/90. In pratica — come spiega un comunicato — lo statuto « *può* » essere approvato con unica votazione sul testo complessivo, salvo che il consiglio preliminarmente non disponga diverse modalità di esame. Per quanto riguarda la forza giuridica degli statuti ed i relativi controlli, il gruppo di studio ha sottolineato i seguenti quattro punti: lo statuto, per la sua natura normativa, si distingue dall'atto amministrativo; la legge 142/90 limitando il controllo alla sola legittimità, esclude ogni valutazione di opportunità dell'atto; il controllo di legittimità riguarda la verifica della conformità dello stesso alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti e ne vincolano il contenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito; la scelta del legislatore appare coerente con l'art. 8 della Carta Europea secondo la quale ogni verifica degli atti « *deve avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali* ».

Per quanto riguarda infine i controlli sulle delibere delle aziende speciali, il gruppo di studio ritiene che, ai fini della sottoposizione degli atti fondamentali al controllo del Coreco, « *è preliminarmente necessaria la loro individuazione ad opera degli statuti degli enti, in armonia con i principi da dettare al riguardo negli statuti comunali e provinciali, fino alla approvazione di tali statuti, l'individuazione va fatta in base alla normativa attualmente vigente* ».

AUTONOMIE LOCALI: LE PROPOSTE DELL'AICCRE PER L'UNIONE EUROPEA

Roma. Un comitato consultivo a livello europeo composto da tutti i livelli istituzionali delle autonomie (regioni, comuni, enti intermedi) che dovrà essere « *consultato obbligatoriamente* » per tutte le questioni attinenti le autonomie locali. Questa la proposta avanzata dall'AICCRE (Associazione Italiana Comuni e Regioni d'Europa) sulla base di un rapporto dell'on. Colombo sul processo di attuazione dell'Unione Europea. L'iniziativa, che riprende orientamenti già espressi da autorità comunitarie e risponde — è detto in una nota — alla strategia dell'AICCRE, sarà sviluppata in vista soprattutto della seconda conferenza Parlamento europeo - Regioni prevista per il novembre prossimo.

AMBIENTE: INAUGURATO DEPURATORE IN VALLE TANARO

Ceva. È costato circa 4 miliardi di lire l'impianto di depurazione realizzato dalla Cartiera di Bagnasco (Cuneo). La sua entrata in funzione consente di restituire al fiume Tanaro l'acqua prelevata per il ciclo di lavorazione, 110-120 metri cubi all'ora, depurata di sostanze tossiche. Con il nuovo depuratore la Cartiera di Bagnasco potrà utilizzare qualsiasi tipo di sostanza chimica ottenendo sempre scarichi conformi ai valori stabiliti dalla legge Merli.

ENERGIA: CONVENZIONE PER "METANIZZARE" AOSTA

Aosta. Una convenzione per distribuire il metano in tutta Aosta è stata firmata dal sindaco della città, La Torre, e da Quey, Presidente della « *Digrava* », società costituita dalla Regione Valle d'Aosta, dall'Italgas e da 29 comuni valdostani. Ha una durata di 30 anni e prevede la posa di circa 90 km di condotte principali e di migliaia di derivazioni secondarie (gli utenti potenziali sono, infatti, oltre 16.000). La Digrava investirà 18 miliardi di lire, mentre la Regione interverrà per finanziare il ripristino della pavimentazione stradale.

I lavori cominceranno a giorni e dureranno tre/quattro anni; le prime erogazioni di metano sono previste per il settembre 1992.

TRASPORTI: IN ARRIVO SEMAFORI ACUSTICI

Roma. Presto i semafori saranno dotati di un avvisatore acustico che segnalerà il « *via libera* » ai ciechi. Lo ha annunciato il ministro per gli affari sociali, Russo Jervolino, rispondendo a una interrogazione presentata dal parlamentare socialista Piro. Il Ministro ha precisato che uno schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato già messo a punto in collaborazione col Ministero dei lavori pubblici, Il decreto prevede anche che i semafori possano essere dotati di comandi manuali che consentano l'attraversamento alle persone che hanno difficoltà motorie. Il Ministero per gli affari sociali, ha poi precisato Russo Jervolino, si adopererà affinché negli autobus siano segnalate le fermate con nastro registrato o con annuncio verbale del conducente.

CRISI IDRICA: STANZIAMENTI REGIONE PIEMONTE PER IL CUNEESE

Torino. Il consorzio per l'acquedotto della Bassa Langa Asciutta che ha sede a Monteu Roero (Cuneo) riceverà dalla Regione Piemonte un contributo di 800 milioni di lire. Lo ha stabilito la Giunta accogliendo una proposta dell'assessore all'ambiente Marcello Garino. Questo finanziamento permetterà la realizzazione degli interventi di potenziamento delle fonti di approvvigionamento e consentirà di superare la grave crisi idrica che si è venuta a creare nei comuni di Castellinaldo, Magliano Alfieri, Castagnito, Priocca, Govone e Guarene, tutti in provincia di Cuneo.

Le captazioni idriche di questi comuni, che si trovano sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, sono inquinate dalla presenza di nitrati e sono al limite della potabilità: si renderebbe così necessario l'allacciamento con gli impianti potabili del Consorzio della Bassa Langa Asciutta e il contributo della Regione consentirà di coprire la metà della spesa prevista per questi lavori. I sei comuni interessati verseranno altri 300 milioni e la restante parte del costo sarà coperta dalla Tecnoedil, la ditta che gestisce in concessione il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

AGRICOLTURA: GORIA INCONTRA ASSESSORI "DELLE MONTAGNE"

Roma. I problemi della montagna sono stati al centro dell'incontro tra il Ministro per l'Agricoltura Goria e gli Assessori regionali e provinciali delle zone montane. Gli assessori di Trento, Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia e Veneto, informa una nota del Ministero, hanno consegnato al Ministro un memorandum sui problemi « *della politica per la montagna* » che mette in rilievo « *la situazione di difficoltà della montagna che presenta aspetti diversi del passato e nella quale a fianco di buoni sviluppi in alcuni settori, l'agricoltura subisce un'ulteriore marginalizzazione* ». Il Ministro Goria, si legge ancora nella nota, ha espresso il suo compiacimento per il lavoro svolto « *che sarà base concreta di ulteriore approfondimento* » e ha riunnovato agli assessori il proprio impegno a proporre per l'autunno un proprio documento sui problemi della montagna «*con il quale cercare assieme un rilancio delle iniziative più utili* ».

Edoardo Martinengo

L'ACQUA: UN "AFFARE DEL SECOLO"?



Una legge approvata in sede deliberante dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ed ora all'attenzione del Senato, desta non poche preoccupazioni tra gli Amministratori della montagna. Si tratta della legge proposta dall'On. Galli che tende alla regolazione dell'uso delle acque. Si potrebbe dire, generalizzando, che ci troviamo di fronte ad una sorta di trilogia di cui la suddetta legge Galli rappresenta il secondo elemento essendo il primo la ben nota legge 183/90 sulla difesa del suolo ed il terzo la legge quadro nelle aree protette di prossima definitiva approvazione. Che si tratti di tre tragedie sarebbe forse indelicato dire, ma che questo secondo elemento della trilogia — parto dell'attivismo della Commissione Ambiente della Camera — meriti qualche osservazione critica pare fuori di ogni dubbio. Intanto, ancora in senso generale, si ha la sensazione che la citata Commissione — che ampiamente opera in sede deliberante, evitando il dibattito in Aula — assuma la veste di Grande Architetto, non diciamo dell'Universo, ma almeno del territorio nazionale. Infatti, risistemati alcuni importanti comparti dell'Amministrazione Pubblica e ridisegnato, con il concetto di Bacino Idrografico, il territorio, con la legge 183, ora definisce modo e maniera di utilizzo dell'acqua e passa quindi a regolare la protezione del territorio con la legge quadro sulle aree protette. Potrebbe apparire scorretto, dopo avere per tanto tempo lamentato la lentezza dei lavori parlamentari, ora fare dell'ironia gratuita per l'attivismo della Commissione Ambiente della Camera. Infatti se ironia c'è, non è gratuita. L'intendimento di regolare l'utilizzo delle acque, teoricamente lodevole, rischia di trasformarsi in una collettivizzazione selvaggia, in un pesante soffocamento delle Autonomie locali, in un ulteriore esproprio delle risorse della montagna. Ma la sensazione peggiore è che tutto questo abbia finalità concordanti, insieme con la razionalizzazione dell'uso dell'acqua, con gli interessi dei grandi gruppi industriali e delle solite Società delle Partecipazioni Statali.

Emerge dalla legge Galli, infatti, la nuova figura del «gestore dei servizi idrici», che attraverso una complessa procedura, sulla quale non possiamo qui soffermarci — ma lo faremo ampiamente nel prossimo numero — gestirà l'uso delle acque in un «ambito ottimale» che «tendenzialmente comprende una popolazione di 300.000 abitanti ovvero riguarda un territoriio di 2.500 chilometri quadrati o comunque pari all'intero territorio regionale». «Le tariffe sono uniche per tutto il territorio servito — precisa l'articolo 14 della Legge — esse sono determinate dal soggetto gestore entro il trenta settembre di ogni anno ». Così la gente della montagna per continuare ad utilizzare la «sua» acqua, addotta magari da acquedotti costruiti e mantenuti dai frazionisti con fatica e sacrifici, pagherà la tariffa determinata dal «soggetto gestore» che comprenderà ovviamente gli ammortamenti dei giganteschi impianti destinati a soddisfare i trecentomila utenti dell'«ambito ottimale» oltreché il ripiano degli inevitabili disavanzi che caratterizzano normalmente iniziative del genere.

Accanto alla chimica, alla siderurgia, all'alta velocità si affaccia un altro «affare del secolo» che sarà oggetto della ormai consueta spartizione che questa volta si giocherà, in parte almeno, sulla pelle della montagna. Per questo ci pare necessario non tacere. Abbiamo resistito al desiderio di dire il nostro pensiero quando abbiamo rilevato, ad esempio, come dietro al finanziamento triennale di 10 miliardi all'anno a sei Regioni per la prevenzione degli incendi boschivi, vi fosse in realtà l'intendimento di sostenere i produttori di sperimentali impianti di monitoraggio, un lusso che il nostro Paese non può permettersi nelle attuali condizioni dell'organizzazione antincendio.

Ma sul tema dell'acqua l'indifferenza non è possibile. Può essere che la nostra si manifesti una battaglia donchisciottesca, considerati gli avversari; la condurremo ugualmente perché malgrado tutto abbiamo ancora qualche ragione di fiducia nel Parlamento nazionale.

Intervista con l'Avv. Giuseppe Arcadu, Presidente di Lombardia Informatica S.p.A.

Giuseppe Arcadu è dal 1988 Presidente di Lombardia Informatica, una società per azioni fondata nel 1982 dalla Regione Lombardia, per la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo regionale.

La Società conta, nelle due sedi di Milano, circa 350 dipendenti e ha un fatturato di oltre 75 miliardi di lire; occupa il decimo posto nella graduatoria delle maggiori società di software italiane.

In questo colloquio abbiamo parlato con l'Avvocato Arcadu dell'azione di Lombardia Informatica, delle realizzazioni e delle prospettive della Società da lui presieduta.

La Regione Lombardia ha creato Lombardia Informatica con dei precisi obiettivi; quali sono i compiti istituzionali della Società?

Lo studio, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione, la fornitura di tutta la gamma dei servizi informatici agli Enti Pubblici in generale e alla Regione Lombardia in particolare rappresentano il compito istituzionale di Lombardia Informatica.

Aree di mercato della società sono la Regione, i Comuni, gli altri Enti Pubblici e la Sanità.

Quali sono state le caratteristiche dell'azione di Lombardia Informatica sul territorio lombardo?

Attuare un programma organico di sviluppo dell'informatica pubblica in vista dell'automazione globale e integrata della Pubblica Amministrazione della Lombardia ha comportato una molteplice serie di interventi e investimenti per la creazione di reti di trasmissione e Banche Dati, infrastrutture portanti del sistema informativo.

L'azione di Lombardia Informatica sul territorio regionale, in un'ottica di decentramento imposta dalle caratteristiche della realtà sociale e territoriale lombarda, ha tenuto conto dell'esigenza di conciliare l'autonomia operativa e decisionale degli Enti Locali con le funzioni di pianificazione e di controllo proprie dell'Ente Regione.

Per consentire la partecipazione degli Enti Locali al processo di realizzazione del Sistema Informativo regionale, Lombardia Informatica ha creato sul territorio lombardo tre società: CARROCCIO INFORMATICA, con il Comune di Legnano, VALLINFORM, con gli Enti Locali della Valtellina, MANTUAINFORMATICA, con gli Enti Locali del Mantovano.

Con quali obiettivi la Società ha impostato lo sviluppo dell'informatica pubblica in Lombardia?

Lo sviluppo e la gestione delle procedure informatiche a supporto dell'Ente Regione, nell'ottica della integrazione delle informazioni, lo sviluppo del processo di informatizzazione delle USSL e delle altre istituzioni sanitarie, l'impegno nel favorire il processo di informatizzazione delle Amministrazioni Locali (Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi), fornendo sia servizi tecnologicamente avanzati, sia l'accesso a Banche Dati, sono tra gli obiettivi strategici della Società.

Usare le potenzialità tecnologiche si rivela pertanto indispensabile per razionalizzare i processi operativi, per supportare i processi decisionali nella Pubblica Amministrazione, per coadiuvare l'attività diagnostica e terapeutica nel settore sanitario.

Quali sono le sue valutazioni sul ruolo dell'informatica nella Pubblica Amministrazione?

Il processo di automazione globale e integrata della Pubblica Amministrazione e della Sanità comporta ancora il superamento di ostacoli tecnici e normativi, di tradizionali resistenze di ordine burocratico o amministrativo tipiche del settore; l'orientamento della Società è quello di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio pubblico, nell'ottica di una generale riqualificazione



L'avv. Giuseppe Arcadu

delle istituzioni e di conseguenza del loro rapporto col cittadino. Ciò significa non delegare all'informatica la soluzione di problemi frutto di carenze organizzative e normative, significa non usare solo delle « macchine », ma sperimentare soluzioni, procedure verso l'informatica distribuita, creare reti di comunicazione, valorizzare le risorse attraverso una costante opera di « formazione informatica ». In questo modo i vantaggi offerti dall'informatica si traducono in un reale miglioramento dei servizi offerti all'utente, oltre che in una maggiore efficacia dei metodi di lavoro interni alle strutture.

Quali sono i prodotti e i servizi che Lombardia Informatica rende disponibili ai propri clienti?

I servizi prodotti e offerti rispondono in pieno alle diverse esigenze nel campo delle tecnologie informatiche. Proponiamo ad esempio consulenze tecnico-organizzative, studi di fattibilità, rendiamo disponibili pacchetti applicativi e risorse di calcolo, forniamo Hardware e impianti CED chiavi in mano, provvediamo all'installazione di terminali e di reti locali, forniamo l'accesso a Banche Dati; conduciamo infine una adeguata attività di formazione e addestramento.

Lombardia Informatica offre alla Regione e alla Sanità prodotti e servizi qualificati; quali sono le attività svolte per i Comuni della Lombardia?

Per i Comuni, Lombardia Informatica ha sviluppato PICCOLO (Progetto di Informatica Coordinata per i COmuni LOmbardi), un sistema modulare e integrato per la gestione automatica delle procedure amministrative, dell'anagrafe, del sistema elettorale, dell'urbanistica, del territorio. Principali destinatari di PICCOLO sono i piccoli Comuni (in Lombardia l'80% dei Comuni ha un numero di abitanti inferiore a 5000), nei quali maggiormente risultano praticabili gli interventi di prima meccanizzazione: destinato ad allargare l'area di informatuzzazione comunale, PICCOLO si propone di realizzare procedure il più possibile coerenti con le reali esigenze di automazione dei singoli Comuni, e di creare una base di dati comune che generi un flusso informativo omogeneo da e verso il sistema informativo regionale. L'ampia serie di informazioni rese disponibili contribuiranno al miglioramento del servizio e a una maggiore economicità nella gestione dei servizi.

Tra i servizi resi da Lombardia Informatica agli Enti Pubblici Lei ha precedentemente ricordato anche la messa a disposizione di Banche Dati. Può spiegarci quali sono le caratteristiche di questo tipo di servizio?

Siamo impegnati, come abbiamo detto, nel dotare la Pubblica Amministrazione di supporti tecnologici avanzati, per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e di conseguenza i servizi resi al cittadino; non possiamo inoltre dimenticare la necessità di contenere e controllare la spesa pubblica, né la competizione europea a cui assisteremo con l'apertura del mercato interno: in questo senso l'utilizzo integrato di dati e informazioni presenti nei sistemi informatici pubblici a livello territoriale, centrale e poi anche internazionale si rivela oggi indispensabile.

Quali sono le realizzazioni in ambito sanitario?

In ambito sanitario, dove già siamo presenti con prodotti di rilievo a supporto dell'attività diagnostica e terapeutica, oltre che amministrativa, la Società ha progettato la costituzione di Banche Dati regionali per la raccolta di dati relativi ad importanti patologie:
DIABEPAK, per la realizzazione di un Registro Regionale Diabetologico in Lombardia;
RIMAR (Registro Infarto Miocardico Acuto Regionale), per la raccolta di dati relativi agli infarti miocardici avvenuti sul territorio.

È infine in fase di attuazione un Archivio regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dai vari sistemi locali dei servizi di Anatomia Patologica.

La costituzione di Banche Dati nel settore medico si rivela un utile strumento di controllo: la raccolta e l'elaborazione di dati rende infatti possibile l'attuazione di iniziative sanitarie mirate e lo svolgimento di studi epidemiologici.

Quali sono le Banche Dati messe a disposizione della Pubblica Amministrazione?

Per supportare adeguatamente le attività istituzionali e i processi decisionali di chi, a vari livelli, opera nella Pubblica Amministrazione è necessario costituire sistemi informativi che consentano la raccolta e l'archiviazione di un insieme organico di informazioni.

In questi anni Lombardia Informatica ha realizzato una serie di iniziative attraverso le quali si è venuto a configurare il suo ruolo di « distributore telematico » del servizio di accesso a Banche Dati di legislazione.

In collaborazione con il Servizio Studi Biblioteca Documentazione e Informatica della Regione abbiamo predisposto la procedura destinata alla realizzazione dell'« Archivio Atti Formali » del Consiglio Regionale della Lombardia; l'archivio contiene le informazioni relative all'iter istruttorio di tutti gli Atti Formali del Consiglio Regionale della Lombardia e permette agli utenti di consultare i dati della terza e quarta legislatura e di quella in corso.

Un'altra iniziativa è rappresentata dalla convenzione sottoscritta con il Poligrafico dello Stato per la distribuzione del servizio GURITEL (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana TELEmatica). All'inizio di quest'anno è stato infine installato su nostri calcolatore lo « Stralcio leggi regionali della Lombardia », ottenuto dalla Banca Dati della Camera dei Deputati.

Va infine ricordato che l'attivazione di questi servizi è resa possibile dalla rete SIRLIN (Sistema Informativo Regionale Lombardia Informatica Network), creata da Lombardia Informatica; prima rete pubblica regionale a commutazione di pacchetto X.25, SIRLIN copre oggi con oltre 2500 terminali tutto il territorio lombardo, collega tutti i Centri Sanitari della Regione ed è disponibile a tutti gli Uffici Pubblici che ne facciano richiesta.

Gian Candido De Martin

SULLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI DOPO LA LEGGE 142

Poiché sembrano sussistere in talune sedi incertezze interpretative in materia, va chiaramente sottolineato che l'espressa abrogazione, da parte del VII c. dell'art. 29 della legge 142, dell'art. 3 della legge 1102/71 (contenente i criteri di classificazione dei territori montani) non può certamente significare che siano state abolite, con la legge di riforma delle autonomie locali, le determinazioni già operanti di classificazione di territori montani, attuate soprattutto in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1, 14 e 15 della l. 991 del 1952 (richiamati nel citato art. 3 della l. 1102).

Impediscono una interpretazione siffatta, che sarebbe oltretutto fonte di complicazioni di grande portata (poiché si aprirebbe ex novo un problema di determinazione, a vari effetti, dei territori montani, su cui dovrebbero esprimersi le regioni, senza che vi siano principi di riferimento a livello nazionale), almeno due ordini di argomenti, uno testuale, l'altro sistematico.

Sul piano di una lettura testuale, infatti, il 1 c. dell'art. 28 della l. 142 contiene, laddove si fa riferimento alla costituzione con leggi regionali delle Comunità montane « *tra comuni montani e parzialmente montani* », un rinvio inequivocabile ad una classificazione di montanità già pienamente operante, in base alla quale costituisce un dato oggettivo, all'entrata in vigore della legge 142, la qualificazione di un comune come montano o parzialmente montano (ovviamente in base a classificazione a suo tempo operata in virtù di norme allora pienamente vigenti). Altrimenti verrebbe meno lo stesso presupposto per dar vita alle Comunità montane, salvo immaginare che... si debba ricominciare daccapo, ad opera delle regioni, a definire i comuni montani e parzialmente montani.

Ma a tal proposito soccorre, seppure in sè non indispensabile, anche un argomento di tipo sistematico (avvalorato anche dai lavori preparatori della legge). In effetti, la *ratio* degli artt. 28 e 29 della l. 142 è quella di definire, nel contesto del nuovo sistema delle autonomie locali, l'ordinamento istituzionale differenziato per le zone montane, imperniato sul condizionamento di una istituzione speciale aggiuntiva (appunto la Comunità montana), già da tempo costituita in base alle previsioni della l. 1102/71. A tal fine si stabiliscono anche taluni « *aggiustamenti territoriali* » delle Comunità montane (v. i commi 2 e 3 dell'art. 28), che hanno come presupposto proprio l'esistenza consolidata di un territorio e di comuni classificati come montani o parzialmente montani, rispetto ai quali la nuova normativa tende anzitutto ad evitare (opportunamente) alcuni fenomeni-limite della situazione precedente (es. inclusione nelle Comunità montane di grandi comuni o di comuni solo marginalmente montani, oppure esclusione di comuni non montani ma che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una comunità), eliminando nel contempo il rischio di ulteriori « *dilatazioni* » dei territori montani (talora eccessivamente ampliati, specie ex art. 14 della legge 991/52). In sostanza, la 142 mira a definire in modo più appropriato la base territoriale delle Comunità montane, prendendo come base di partenza i territori e comuni montani già classificati (in modo ormai pressoché irreversibile). Per cui, in definitiva, l'abrogazione dell'art. 3 della l. 1102 appare funzionale proprio all'obiettivo di prendere in considerazione la montagna oggettiva, fotografata per come è già stata classificata, impedendo nuovi specifici provvedimenti di classificazione fondati sulla applicazione delle norme ora abrogate (e impedendo quindi pro futuro che si possa dar luogo a modificazioni delle Comunità montane in conseguenza di nuove classificazioni di territorio come montano o parzialmente montano).

D'altra parte, è appena il caso di aggiungere conclusivamente, che, se non si accedesse alla linea interpretativa che si è profilata (e che appare l'unica realmente sostenibile), si finirebbe implicitamente per legittimare — in assenza di qualsivoglia fondamento costituzionale in materia e senza alcuna esplicita previsione nella l. 142 — una piena titolarità regionale nella classificazione dei territori e dei comuni montani (senza alcun criterio comune a livello nazionale). Il che sarebbe palesemente assurdo, oltre che per le ragioni accennate, anche solo pensando alle disparità di trattamento che ne potrebbero derivare tra regione e regione in ordine all'accesso a leggi per la montagna disposte a livello nazionale (o comunitario). ■



Bruno Cavini

I PICCOLI COMUNI DI FRONTE AGLI STATUTI

L'approvazione degli Statuti è una delle scadenze più importanti prevista dalla legge 142/90 perché avrebbe dovuto essere momento di esaltazione del ruolo dell'autonomia comunale. Ma a pochi giorni dalla scadenza (l'articolo è pervenuto in redazione prima del 13 giugno - n.d.r.) ancora molti dubbi e lacune legislative costringono i piccoli Comuni ad una pausa di riflessione.

Come Presidente della Delegazione Toscana dell'UNCEM voglio portare il mio contributo anche se le mie riflessioni risentono dell'esperienza di Sindaco di un piccolo Comune che sto maturando da lungo tempo.

Ed è per questo che ritengo doveroso riaffermare come l'approvazione della Legge n. 142 abbia causato grandi aspettative in tutto il mondo delle autonomie locali ma, all'interno di queste i piccoli Comuni sono quelli maggiormente attraversati dal fermento della novità, dovuta al fatto che si sono create per loro le condizioni di un significativo processo di ammodernamento, rivitalizzazione ed efficienza organizzativa anche se, in raffronto ai grandi centri, questa deve considerarsi ad un buon livello.

E, se tale novità sarà diventata concreto patrimonio di tutti gli Amministratori lo si potrà verificare solo dopo l'adozione degli Statuti Comunali che sono l'atto determinante e fondamentale fra i tanti previsti dalla legge. È infatti attraverso oculate ed attente norme statutarie che i piccoli Comuni potranno in qualche misura darsi finalmente regole di comportamento e funzionalità adeguate alla loro dimensione demografica ed alle loro specifiche esigenze.

È perciò il caso di affermare che le norme statutarie costituiranno vero elemento di complementarietà alla nuova legge sull'ordinamento. E più la dimensione del Comune si allontana da quella di uno di media grandezza, sul quale è disegnata la legge di riforma, più queste saranno determinanti.



Ma non tutto è chiaro perché nell'avanzare della discussione emergono sempre più con maggior forza una serie di interrogativi ai quali è oggi, difficile dare risposte precise perché legate alle norme regionali.

La 142 è una legge di principi che per essere attuata dovrà attendere una serie di ulteriori atti fra i quali grande importanza avranno le leggi regionali.

E fra le varie norme particolare attenzione i piccoli Comuni dovranno porre alla legge regionale che identificherà, nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali.

Da un attento esame dell'art. 3 sembra emergere che il Parlamento abbia voluto evitare che Comuni grandi e piccoli abbiano tutti le stesse funzioni, assegnando alle Regioni il compito di individuare l'esercizio delle stesse in relazione alla dimensione ed alla popolazione degli Enti locali.

E per i piccoli Comuni questo sarà un punto determinante, perché interessa l'organizzazione degli stessi e di conseguenza gli Statuti. Così come importante, per i comuni montani, sarà conoscere la determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane per i motivi su cui mi soffermerò successivamente.

Appartenere o no alla Comunità montana deve essere conosciuto prima dell'approvazione dello Statuto perché è in esso che occorrerà inserire precisi riferimenti a questo Ente che potrà svolgere tutta una serie di funzioni. Saranno così superate le forme di Consorzi o le Unioni dei Comuni previsti dagli articoli 25 e 26 della legge 142.

Ma i tempi non sembrano concordare perché queste leggi ancora non si conoscono e gli Statuti dovranno essere approvati entro il 13 giugno.

Fatta questa premessa di carattere generale mi preme mettere in evidenza alcuni punti che interessano gli Statuti e sui quali le Amministrazioni Comunali dovranno soffermarsi a valutare con attenzione:

1°) La legge ha previsto una precisa separazione dei compiti fra sfera pubblica e sfera burocratica.

Gli Statuti ed i Regolamenti deb-

L'autore è Presidente della Delegazione UNCEM Toscana

bono uniformarsi a tale principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti ed ai segretari. Scelta che si può considerare positiva anche se personalmente ho alcune perplessità sulle quali non credo sia oggi il caso di dilungarsi ma che necessiteranno di approfondimento nei tempi successivi.

Ma questa separazione come è possibile nei piccoli comuni dove non esistono dirigenti? Si arriva al massimo ad impiegati del VII o in alcuni casi all'VIII livello ed i Segretari sono solo funzionari di passaggio. In oltre quindici anni di Sindaco avrò lavorato con circa venti Segretari Comunali diversi e da lunghi anni ho un Segretario Comunale a scavalco.

Ed allora se questa separazione nei piccoli Comuni, la vogliamo ottenere occorrerà prevedere che gli addetti ai vari servizi, anche se non dirigenti, abbiano assegnata la responsabilità gestionale.

Inoltre, siccome al Segretario è affidato dalla legge un compito importantissimo, nei piccoli Comuni dovrà essere posta grande attenzione di inserire nello Statuto la possibilità di assegnare le funzioni di sostituto del Segretario, anche in deroga ai titoli di studio, ad altro dipendente che ne dimostri la capacità.

2°) L'art. 8 della legge concede ai Comuni la possibilità di prevedere l'istituto del difensore civico, quale « *garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale* ». Scelta a mio giudizio valida ma solo partendo dai Comuni di una certa dimensione. Nei piccoli la verifica è quotidiana. Il Sindaco o l'Amministratore di un piccolo Comune non è una persona che non si vede mai o non si sa dove abita. È un amico di tutti e di conseguenza l'informazione e la richiesta di motivazioni è diretta.

Ma se i piccoli Comuni vorranno istituire questa nuova forma di controllo allora occorrerà individuare un ambito diverso.

E il preferibile, almeno per i Comuni che ne fanno parte, è quello della Comunità montana.

Lo Statuto potrà perciò prevedere che la Comunità montana istituisca il difensore civico prevedendo l'elezione attraverso il Consiglio di tale ente, che è per legge formato dai Consiglieri dei comuni membri.

3°) Il problema del volontariato e dell'associazionismo. Un piccolo Comune ha la possibilità di riuscire a garantire un certo standard di vita ai propri cittadini solo se riesce a coinvolgere il volontariato. Non vi è solo il sociale interessato da questo fenomeno. Nei piccoli Comuni non vi sarebbero attività sportive, ricreative, culturali, musicali, turistiche ed altre ancora se i cittadini non si impegnassero a contribuire lavorando attraverso le varie associazioni del volontariato alle quali viene dedicata una gran parte del tempo libero.

Ed allora lo Statuto dovrà prevedere il coinvolgimento di queste associazioni che sono della massima importanza per la vita della piccola comunità locale.

4°) Il problema dell'unione dei Comuni piccoli.

È evidente che alla base di quello che si definisce il problema dei piccoli Comuni vi è la legittima ed alcune volte fondata preoccupazione che questi incontrino grande difficoltà a fornire ai propri cittadini i servizi essenziali e, qualche volta, anche l'impossibilità di provvedervi.

Il caso in effetti può anche essere vero, ma ciò non è dovuto certamente solo alle dimensioni del Comune.

Sulla base di questo ragionamento la legge 142 propone soluzioni che vanno dal modello classico di consorzio ad altri modelli sino a sollecitare, attraverso l'istituto dell'unione dei Comuni ed ai programmi quinquennali regionali, forme di accorpamento.

Personalmente, pur riconoscendo che è difficile andare contro tendenza, sono convinto che occorra sdrammatizzare il problema. Intanto perché l'Italia nel contesto dell'Europa continentale, se si escludono i Paesi Bassi, è la nazione che ha la minore percentuale dei Comuni con meno di mille abitanti, ed inoltre perché credo resti, nella generalità dei casi, ancora da dimostrare la ineluttabilità del rapporto « *Comune piccolo = carenza di servizi* » o, per quanto riguarda la montagna, la validità della formula « *accorpamento dei Comuni = miglioramento dei servizi* ».

Credo sia fuori discussione la possibilità assoluta di fornire a tutti i cittadini la medesima quantità e qualità dei servizi, anche se questo è un obiettivo da perseguire. Ciò è talvolta irraggiungibile anche perché in tantissimi casi vi sono particolari circostanze territoriali ed ambientali che non sono superabili con l'accorpamento dei Comuni.

Alla base del superamento dei problemi ci sta, a mio giudizio, una riforma della finanza locale ancor più marcata in senso perequativo che tenga conto di tutte le cause che interessano i Comuni comprese quelle ambientali e territoriali.

Ma allora gli Statuti come potranno incidere su questo punto?

Io credo che il passaggio determinante sarà prevedere una forma di collaborazione con la Comunità montana al fine di coordinare ed organizzare assieme ad essa una serie di servizi comunali.

Sarà questo un punto essenziale che necessita però di una legge regionale che individui nelle nuove Comunità montane l'ente in grado di sopperire alle attuali difficoltà dei piccoli Comuni dotandole degli strumenti necessari e delegandole anche in alternativa alle Province. Sarà così possibile gestire anche per conto del Comune tutta una serie di servizi che trovano in una dimensione socio-economica più vasta una migliore organizzazione così come potrà diventare strumento tecnico e burocratico di grande ausilio ai piccoli Comuni.

Gli articoli 27 e 28 della legge 142, che trattano le Comunità montane, hanno questo preciso significato.

È necessario però trovare la volontà politica a livello regionale per andare in questa direzione mentre, a livello comunale, è necessario far sì che gli Statuti contengano norme in questo senso.

Sono queste alcune riflessioni che non ho sempre sentito nei numerosi convegni ai quali ho partecipato, forse perché interessano solo i piccoli Comuni anche se questi sono la stragrande maggioranza dei Comuni italiani.

Eppure è attraverso il dibattito su questi punti e su tutta una serie di altri, che per mancanza di tempo debbo volutamente tralasciare, che passa la formazione degli Statuti, che dovrebbero diventare lo strumento che rende i piccoli Comuni più moderni ed in grado di offrire sempre migliori servizi alla popolazione. ■

Guido Conti

IMPORTANZA DELLA PRATICA DELL'INERBIMENTO SULLE PISTE DA SCI

Nata nella coscienza dei più attenti fruitori della montagna già da molti anni, ma spesso trascurata quando le nevicate contribuivano a nascondere le ferite delle piste da sci sui monti, tracciate in fretta, mal preparate e soprattutto realizzate senza alcun rispetto per l'ambiente sotto l'incalzare tumultuoso della sempre più massiccia voglia di sci a partire dagli anni '60, la tecnica dell'inerbimento delle piste ha, soprattutto in questi ultimi anni, dimostrato tutta la sua importanza.

È persino ovvio ricordare come una pista da sci tracciata sull'erba sia in grado di funzionare perfettamente anche se ricoperta da un limitato spessore di neve, quando invece nelle stesse condizioni i tracciati in zone sassose si trasformano in veri e propri « *Killer* » per i malcapitati sciatori.



Una adeguata operazione volta a facilitare la nascita di un tappeto erboso sopra pendii resi nudi di vegetazione a seguito di lavori di movimenti di terra, garantisce quindi nel migliore dei modi un razionale sfruttamento della pista da sci durante l'inverno successivo.

Inerbimento però non è solo questo. Il rapporto con la montagna che ci circonda non può essere così semplicemente tecnicistico, perché la sopravvivenza dello sci come sport ed attività di svago non è legata solamente a piste praticabili anche con poca neve, ma soprattutto alla permanenza all'intorno di un ambiente piacevole e di una natura accattivante, in poche parole di una montagna senza ferite profonde.

Questo dunque deve essere lo scopo per qualunque corretta operazione: contribuire nel minor tempo possibile alla rinascita di quell'ecosistema stabilizzato che eventi traumatici, come i movimenti di terra per la preparazione di piste di sci o per la realizzazione di impianti di risalita, oppure come le stesse frane, hanno distrutto.

Solo in questo modo ai danni inferti alla natura da queste opere non si andranno ad aggiungere quelli naturali, la cui evoluzione, una volta messo in moto il processo di degrado, è inesorabile e può portare a situazioni pericolose per l'intero ecosistema circostante.

Basti pensare in questo ai danni provocati dall'erosione superficiale da parte delle acque meteoriche, o delle valanghe causate da neve non più trattenuta in alto da presenze vegetali, per comprendere l'importanza non solo in ambito sciistico, ma in ogni dove vi siano pendii scoperti, come nelle cave abbandonate, sulle scarpate stradali e ferroviarie, negli scavi in edilizia.

Vista in quest'ottica, anche la tecnica dell'inerbimento assume una nobiltà nuova, di maggior dialogo con l'ambiente, di sensibilità a problemi di giorno in giorno più attuali, perché maggiormente sentiti dalla gente. Proprio in quest'ottica lo stesso dialogo con la natura non può essere condotto con metodi artificiali, facendo ricorso alla chimica o alla tecnologia, ma parlando un linguaggio coerente e utilizzando i metodi già presenti in natura, aiutandoli ed incanalandoli per ottenere lo scopo voluto.

È necessario riprodurre i meccanismi naturali in maniera sufficientemente accelerata, in modo da fare in poco tempo ciò che il prato stesso farebbe in tempi molto lunghi, a rischio però di essere sorpassato da processi degradanti di opposto segno.

Le tecniche utilizzate oggi hanno dunque messo al bando qualunque tipo di procedimento che già non avvenga in natura.

Il processo, nella sua concezione generale consiste nello spandimento di una miscela, selezionata appositamente, di semi di specie erbacee adatte allo sviluppo in quello speciale

---

L'Autore è Ufficiale Ispettore nel Corpo Forestale dello Stato

habitat, supportate da concimi stabilizzatori e sostegni meccanici contro il dilavamento della prima ora.

Tale spandimento generalmente viene effettuato mediante una apparecchiatura idraulica consistente di una cisterna, in cui il miscuglio, additivato dell'acqua necessaria per la crescita, viene continuamente rimescolato per ottenere la massima omogeneità, una pompa ad alta pressione ed una lancia orientabile con un getto di diverse decine di metri, da dirigere sui pendii da trattare.

Uno dei sistemi maggiormente diffusi oggi è quello realizzato con l'impegno di sostanze multicomponenti. La prima componente di tale processo è la miscela dei semi, fatta in funzione della natura del terreno, del clima e della vegetazione già presente; spesso vengono utilizzati semi di piccole graminacee che non richiedono sfalcio.

I concimi rappresentano la seconda componente. Incorporati nel composto, apportano una prima provvista di sali minerali assimilabili, ed assicurano un effetto « *starter* » in attesa che il ciclo naturale delle piante si stabilizzi.

Ed infine la terza componente. Si tratta di un fissatore al terreno, dal notevole potere colloidale ma di origine vegetale e totalmente biodegradabile, che supplisce alla mancanza di un supporto humoargilloso, favorisce la penetrazione delle radici e trattiene l'acqua. In una parola fissa i semi al terreno evitando il dilavamento per pioggia o vento.

Il composto miscelato nelle dosi ritenute volta per volta le più opportune ed additivato di acqua viene distribuito sul terreno tramite un dispositivo da idrosemina con lanci sino a 40 metri.

Una volta cosparso, il composto inizia la sua benefica azione facendosi aiutare da microorganismi e batteri che attivano un'azione chimica di digestione e trasformazione dell'azoto atmosferico e degli elementi naturali del terreno.

In questo modo i vegetali possono svilupparsi nel modo migliore creando l'humus tipico delle terre vegetali, diventando per di più supporto per nuove colonie di microorganismi e batteri, che perpetuano il ciclo così iniziato con un processo totalmente naturale ma assai più veloce che non in natura.

Questo sistema, grazie a queste caratteristiche, si è rivelato nell'uso un trattamento completo e semplice, in grado di adattarsi in maniera ecologicamente corretta alle molte varianti, climatiche, pedologiche ed economiche.

È soprattutto assolutamente naturale, perché tutte le componenti utilizzano principi già presenti in natura, e non risulta particolarmente costoso, grazie anche al fatto che non richiede ulteriori onerose lavorazioni del terreno. ■



IL RIMBOSCHIMENTO, OBIETTIVO PRIORITARIO PER LA RICONQUISTA DELL'ARIA PULITA E DELLA SALUTE AMBIENTALE

Il programma di ricerca e sperimentazione dell'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna per l'anno 1991 è decollato con l'approvazione unanime della Commissione Amministratrice. Oltre alle esperienze di micropropagazione di alcune specie arboree forestali per il miglioramento genetico delle stesse, esperienze che si attuano presso la serra-laboratorio Bastia di Casalecchio di Reno (BO), e all'attività di miglioramento in campo di specie forestali in fase di decadenza che viene svolta da anni con risultati soddisfacenti, particolarmente con il ricorso alla tecnica dell'innesto, emergono due nuove linee interessanti per gli sviluppi auspicabili riguardo la vita forestale del nostro Appennino nel quadro di un intelligente assetto forestale e idrogeologico.

Aderendo al progetto europeo di ricerca e sviluppo denominato ECLAIR e in collaborazione con altre strutture di ricerca italiane e straniere, l'A.R.F.E.R. sta avviando per il laboratorio Bastia, le necessarie fasi del ciclo di micropropagazione per il ringiovanimento « *in vivo* », la moltiplicazione, allungamento, radicazione e potenzialità di ambientamento su plantule « *in vitro* » di alcune latifoglie come il castagno, l'olmo, il ciliegio, specie pregiate per la produzione di legname e utili all'arricchimento forestale in accordo con la politica ambientale, tesa a dare primaria importanza al rinnovamento e allo sviluppo delle masse vegetali.

Altro impegno d'attività particolarmente dedicato al miglioramento delle aree forestali è quello assunto dall'A.R.F.E.R. in applicazione ai regolamenti CEE del set-aside che prevede uno studio, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna, volto alla redazione di una cartografia fitoclimatica della Regione Emilia-Romagna che permetterà di ottenere una dettagliata definizione circa l'idoneità territoriale di estensioni arboree ed arbustive, soprattutto riguardo alle specie autoctone. I rilievi floristici, i dati meteorologici, di esposizione e di livello saranno fondamentali per individuare interventi finalizzati a un immediato rigoglio della produzione forestale su aree da troppo tempo abbandonate ed esposte ad un degrado pericoloso e contrario alla salute dell'ambiente.

Marco Raviglione

WALDSTERBEN: LA MORIA DEL BOSCO

Waldsterben è una parola poco famigliare, dal suono forte e forse, per molti, dall' oscuro significato.
Ma per chi si occupa di inquinamento atmosferico correlato ai danni sul bosco « *Waldsterben* » è divenuto ormai un termine di uso corrente che, tradotto letteralmente dal tedesco, sta a significare « *moria del bosco* ». Il termine fu coniato in Germania; proprio da questo paese infatti, ai confini con la Cecoslovacchia, sono partiti i primi allarmi e di conseguenza i primi studi sul deperimento delle foreste, fenomeno che interessa ormai tutta l'Europa centro-orientale, l'Europa meridionale (compresa l'Italia) e il Nordamerica.

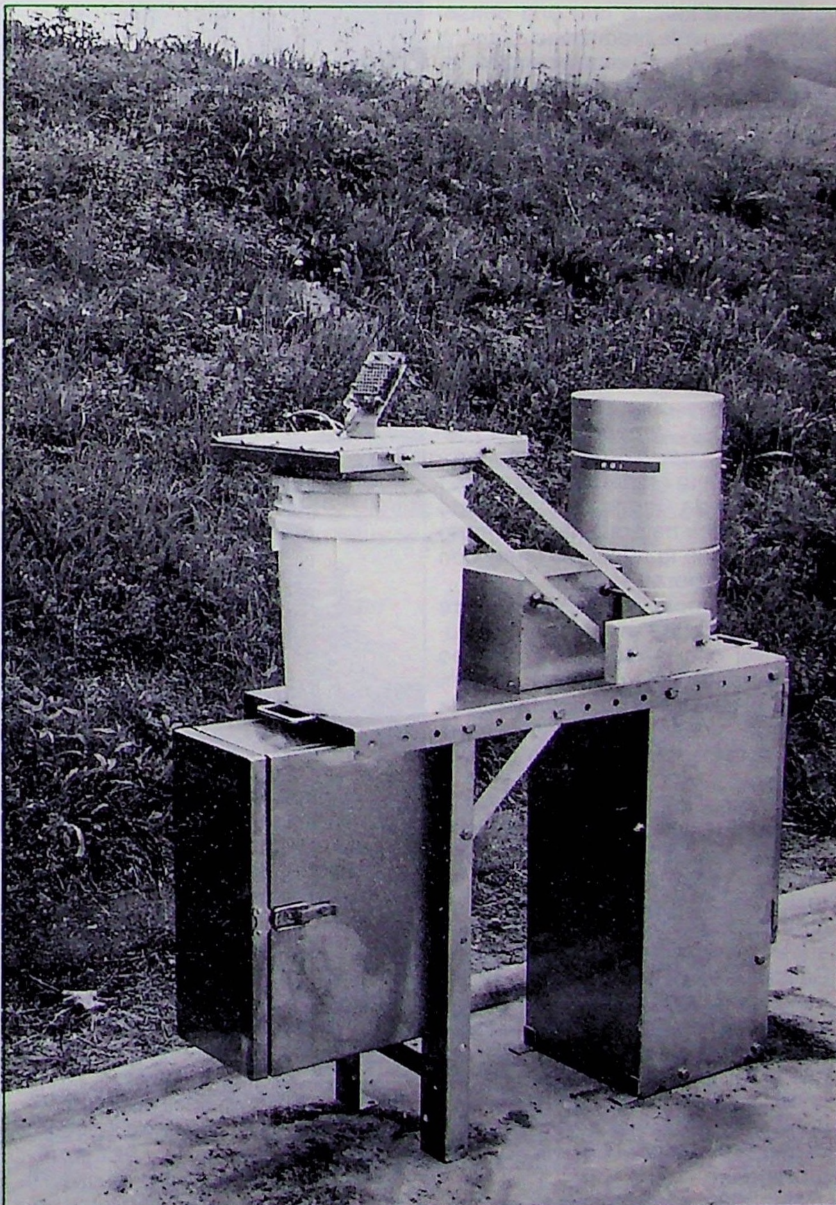
I fenomeni di degrado si manifestano esternamente con ingiallimenti o scoloramenti fogliari, perdita precoce delle foglie, formazione di rametti epicormici. In generale risulta alterata la fisiologia della pianta per problemi legati a difficoltà nell'assorbimento idrico.

Il motivo di tutto ciò? Difficile dirlo, basti pensare che, dal 1979 ad oggi, sono state avanzate circa 160 ipotesi sulle possibili cause del deperimento del bosco. Ognuna di queste presenta argomenti a favore ed altri a sfavore.

Le più importanti cause ipotizzate sono legate all'azione dell'inquinamento atmosferico (acidità delle precipitazioni o inquinamenti specifici, quali l'ozono, l'ammonio o alcuni radionuclidi) o a condizioni di stress chimico, generato dall'insieme degli inquinanti e capace di produrre l'indebolimento generale della pianta, che in tal modo è attaccata più facilmente da altri agenti.

Si aggiungono a queste ipotesi cause di origine biotica (parassiti), abiotica (clima) e tecnico-forestale.

Il problema è che nessuna di esse appare determinante per provocare una moria del bosco su così vasta scala. L'opinione più diffusa oggi è che a causare la « *Waldsterben* »



Una delle apparecchiature di raccolta delle deposizioni umide e secche in dotazione all'IPLA di Torino (Foto Lorenzo Camoriano, IPLA)

sia l'effetto sinergico dell'insieme delle cause ricordate.

Da qualche anno anche nel territorio della regione Piemonte sono presenti forme di deperimento di specie arboree forestali non direttamente imputabili ad agenti patogeni fungini, batterici, virali od a parassiti animali. Si può quindi ipotizzare che, anche nella nostra regione, la causa dei deperimenti riscontrati vada ascritta a fattori abiotici ed in particolare all'inquinamento atmosferico. Del resto il Piemonte è regione ad elevata industrializzazione, con zone di notevole concentrazione urbana, con un parco automobilistico tra i principali d'Italia e con una conseguente notevole produzione di agenti inquinanti indicati come potenziali responsabili del deperimento (diossido di zolfo, mono e diossido di azoto, idrocarburi, ossidi di carbonio, PAN, piombo tetraetile e metalli pesanti in generale, ozono, composti del cloro, ecc.).

Partendo da tali considerazioni il Settore Economia Montana e Forese dell'Assessorato Agricoltura e Foreste — Regione Piemonte — ha avviato e concluso un primo programma biennale di ricerca intitolato « *Costituzione di parcelle permanenti per la caratterizzazione ecologica dei boschi in via di deperimento del Piemonte* ». La parte operativa del progetto era stata affidata all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.), che ha presentato all'inizio di quest'anno la relazione finale con i relativi elaborati tecnici.

Il programma ha potuto essere realizzato anche grazie al contributo (30%) che la CEE ha concesso sulla base del regolamento n. 3528/86 del Consiglio, riguardante la protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.

Dapprima sono stati scelti le aree e i bacini oggetto di studio, tenendo conto di alcuni parametri, tra cui ad esempio la presenza di inventari forestali, di piani di assestamento, di danneggiamenti evidenti sul soprassuolo. Si sono così individuate la Bassa Valle di Susa, la Collina torinese, la Valle Sessera, le Valli Ossolane ed alcune aree a pioppo dell'Astigiano e del Valenzano. Nell'ambito di tali zone sono stati scelti, secondo precisi criteri, i popolamenti su cui localizzare le particelle successivamente oggetto di indagini più approfondite.

Nel 1989, primo anno di ricerca, sono state prese in considerazione 26 particelle provvisorie, sufficientemente rappresentative dei popolamenti, su cui si è proceduto con analisi più intensive. Più precisamente in ogni particella sono stati localizzati e numerati 20 alberi, appartenenti ad una medesima specie, su cui si sono eseguite indagini a livello di singola pianta, in particolare analisi dendroecologiche (età dell'albero, presenza di anni significativi, incremento periodico decennale) e letture dello stato della chioma (in base alla classificazione internazionale adottata dalla CEE).

La descrizione stazionale si compone inoltre di localizzazione geografica, di rilievi orografici, idrografici, pedologici, fitosociologici, di rilievi fitopatologici ed entomologici, comprensivi anche di descrizioni delle patologie non chiaramente attribuibili a cause note.

Infine la descrizione della stazione è completata dall'esame del soprassuolo forestale con riferimenti sia storici sia selvicolturali.

Nell'anno 1990 si è infine proceduto alla scelta di 5 parcelle definitive e permanenti per il monitoraggio sistematico degli apporti atmosferici e dell'evoluzione ecologica.

La riduzione del numero di stazioni considerate, da 26 a 5, ha il chiaro scopo di focalizzare ed intensificare i rilievi con l'ausilio anche di apposite apparecchiature.

La scelta di queste particelle ha tenuto in considerazione gli aspetti stazionali intrinsechi (essenzialmente pedologici) ed antropici (aspetti selvicolturali, uso pascolivo, ecc.).

A parità di condizioni l'orientamento è stato quello di privilegiare le zone che presentano più evidenti situa-



Deperimento del bosco per deposizioni acide.
Sopra, a Neuchatel, sotto a Harz, settembre 1988
(Foto Lorenzo Camoriano, IPLA)



zioni di deperimento e più facile accessibilità, tenendo presente la necessità delle apparecchiature di monitoraggio di poter disporre di corrente elettrica; per coprire una vasta area del territorio piemontese è stata altresì assegnata priorità agli ambienti con le caratteristiche più diversificate.

Le apparecchiature di monitoraggio, a cui si è accennato in precedenza, sono in pratica dei raccoglitori umido-secco sul modello di quelli in uso per la rete ENEL-MAF, in attività da alcuni anni. Sono state già acquistate e verranno posizionate al centro delle stazioni definitive, e utilizzate per il campionamento sia delle deposizioni umide (pioggia, neve, ecc.) sia delle deposizioni secche (polveri trasportate dal vento).

Le indagini svolte nel corso dei due anni (1989-1990) di attuazione del programma non hanno evidenziato una situazione eccessivamente allarmante per i nostri boschi; tuttavia lo stato fitosanitario di molti di essi appare compromesso e quindi meritevole di particolari e continue attenzioni, soprattutto per quanto concerne le analisi sulla quantità e sulla qualità delle deposizioni atmosferiche in bosco, che potranno essere realizzate mediante i regolari campionamenti previsti con l'utilizzo dei raccoglitori umido-secco.

Lo sforzo compiuto dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Piemonte nella realizzazione di questo progetto ha posto infatti le basi per un monitoraggio continuativo dell'evoluzione dell'ecosistema bosco in zone forestalmente e ambientalmente strategiche del territorio regionale.

L'approfondimento dello studio richiede tuttavia una serie di nuove indagini e dati per migliorare la conoscenza dei fenomeni di moria non ancora attribuibili a cause note. A questo proposito è in corso di predisposizione presso il Settore Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte un nuovo programma di lavoro che costituirà, ancora con il contributo della CEE, la naturale continuazione e il completamento di quello appena svolto. ■

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. — *Il deperimento dell'ecosistema forestale* — Notiziario E.N.E.A., gennaio 1990.

Gellini R., Clauser F. — *Prime indagini sul deperimento dei boschi in Italia* — Ministero Agricoltura e Foreste, Roma, Collana Verde 72, 1986.

LO STATO DELL'AMBIENTE NELLA VALLE DEL GIOVENCO

Il 24 agosto 1991 l'ing. Maurizio Urbani, funzionario dell'ENEA presso il Ministero dell'Ambiente, ha presentato nella sala del consiglio del Comune di Ortona dei Marsi (AQ), una relazione sullo stato dell'ambiente della Valle del Giovenco, aggiornata all'agosto 1991.

Il relatore ha consegnato il lavoro svolto e la documentazione raccolta al Sindaco di Ortona dei Marsi e al Presidente della Pro Loco.

La relazione si compone in due parti.

Nella prima parte vengono descritte le principali risorse naturali del territorio vallivo distinte per compartimenti (suolo, acqua, aria e natura). Il fiume Giovenco rappresenta certamente la principale ricchezza ambientale della valle.

Nella seconda parte vengono indicati i fattori di pressione che l'uomo con la sua presenza esercita sull'ambiente. La pianificazione territoriale, la popolazione, l'agricoltura, il turismo e i trasporti costituiscono le principali tematiche prese in esame.

La costruzione di carte di uso del suolo, l'andamento demografico, l'inquinamento prodotto da un tratto di autostrada costituiscono alcune delle valutazioni elaborate nel testo.

La relazione si conclude con due brevi capitoli riguardanti le principali emergenze a carattere locale (rifiuti solidi urbani, infrastrutture e opere umane a maggiore impatto ambientale, etc.) e le più significative testimonianze storico-artistico-archeologiche della valle (resti dell'antica città pre-romana di Milonia, nuclei medioevali di Ortona dei Marsi e Bisegna, etc.).

Un interessante particolare è rappresentato dalle foto di copertina che riporta l'immagine di una grossa quercia. Le grandi dimensioni (circonferenza del tronco di 4,80 metri, altezza della pianta di 12 metri, diametro della chioma di 14 metri ed età stimabile in 400 anni circa), la straordinaria bellezza e la felice posizione sono i requisiti che consentono di inserire questa pianta in una ideale classifica di monumentalità arborea.

Purtroppo il suo attuale aspetto è in parte compromesso a causa della spaccatura di uno dei rami centrali. La quercia è comunque un simbolo. La quercia rappresenta infatti la bellezza, la forza e la storia del territorio vallivo ma rischia di andare perduta se l'uomo non interviene in suo aiuto in un rapporto diverso con l'ambiente.



L'enorme quercia della Valle del Giovenco: 4 metri e 80 di circonferenza del tronco, 12 metri di altezza, 14 metri di diametro della chioma, 400 anni d'età presunta

STANZIAMENTI NAZIONALI PER LE AZIONI COFINANZIATE DALLA CEE NEL MEZZOGIORNO

Il CIPE ha deliberato gli stanziamenti necessari alla copertura della quota nazionale per il 1991 relativa alle azioni cofinanziate dalla CEE nelle regioni interessate alla realizzazione dell'obiettivo n. 1 della riforma dei Fondi strutturali. Si tratta degli interventi stabiliti dal Quadro comunitario di sostegno per il Mezzogiorno e da altre azioni specifiche.

La disponibilità comunitaria per le iniziative in questione ammonta a 3.360 miliardi di lire, a fronte delle quali occorrono 3.491,8 miliardi di competenza statale, che saranno assicurati per 2.664,6 miliardi dalla legge 64/86 e da altre leggi nazionali, per 637,6 miliardi da disponibilità regionali e per 117,5 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione. Le erogazioni del Fondo di rotazione potranno avvenire solo a seguito del completo utilizzo, per ciascuna azione, delle altre risorse.

I diversi stanziamenti (in miliardi di lire) su risorse comunitarie e nazionali sono così ripartiti:

Sottoprogramma multiregionale (gestito a livello centrale):

Aree attrezzate per l'industria: 87,6 di fonte CEE (Fondo di sviluppo regionale) e altrettanti di fonte statale.
Risorse idriche: 206,3 miliardi FESR e altrettanti di fonte statale.
Telefonia di base: 118,6 miliardi FESR (217,1 miliardi sono a carico della SIP).
Metanizzazione: 829,2 miliardi FESR, 951,9 su fondi statali.
Ricerca e sviluppo tecnologico: 137,3 miliardi su fondi FESR, 6,4 sul Fondo sociale europeo e 209,4 su fondi statali.
Turismo: 120,1 miliardi FESR e altrettanti su fondi statali.
Formazione: 140,3 miliardi sul Fondo sociale, di cui 24,5 per azioni gestite dal Ministero della pubblica istruzione, con un intervento del Fondo di rotazione di 13,2 miliardi; 5,2 miliardi per il Ministero degli esteri con un intervento statale per 2,8 miliardi; 110,4 miliardi a favore di enti pubblici economici che copriranno direttamente la loro quota.
Valorizzazione prodotti agricoli: 16,2 miliardi sul FEOGA e 8,2 sul Fondo di rotazione.

Programmi Regionali:

Abruzzo: i contributi ammontano a 148,7 miliardi di lire (121,7 FESR; 9,7 FEOGA; 17,3 FSE) a fronte dei quali occorreranno 18,4 miliardi di quota nazionale, di cui 105 di fonte statale, 61,7 di fonte regionale, 9,5 da enti locali e 7,9 sul Fondo di rotazione.
Molise: 61,7 miliardi di fondi CEE (43,1 FESR; 10,3 FEOGA e 8,3 FSE), contro 54,6 di fonte nazionale (16,1 statale, 32,6 regionale, 5,9 sul Fondo di rotazione).
Campania: 534,6 miliardi di fondi CEE (486,3 FESR; 13,5 FEOGA; 34,8 FSE), contro 492,7 di fonte nazionale (478,9 statale, 0,6 regionale, 13,2 sul Fondo di rotazione).
Basilicata: 80,4 miliardi di fondi CEE (46,8 FESR; 6,8 FEOGA, 26,8 FSE) contro 66,9 di fonte nazionale (34,3 statale, 21,6 regionale, 4,2 di enti locali e 6,8 sul Fondo di rotazione).
Calabria: 224,3 miliardi di fondi CEE (201,1 FESR; 13,1 FEOGA, 11,1 FSE) contro 235,1 di fonte nazionale (92,8 statale, 94,8 regionale, 41,1 di enti locali e 6,1 sul Fondo di rotazione).
Sicilia: 272,3 miliardi di fondi CEE (197 FESR; 23,5 FEOGA; 51,8 FSE) contro 339,6 di fonte nazionale (97 statale, 221,1 regionale, 21,5 sul Fondo di rotazione).
Sardegna: 161,1 miliardi di fondi CEE (tutti sul FESR) contro 157,8 di fonte nazionale (28 statale, 129,8 regionale).

Sono inoltre previsti stanziamenti comunitari (FESR) per 80,9 miliardi per l'*arcipelago toscano*, che saranno completati da 59,8 miliardi di fonte nazionale (10,1 statale, 32,7 regionale, 17,7 a carico di enti locali).

Infine sul programma *STAR* sono stanziati 171 miliardi sul FESR, con 208 miliardi di fondi statali; sul programma *VALOREN* 179,3 miliardi di fondi FESR, contro 93,7 di fonte nazionale (16,3 statale, 42,7 regionale, 34,7 sul Fondo di rotazione). ■

(da « MONDIMPRESA » n. 13/1991

PRIMI PASSI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI ELETTI DELLA MONTAGNA (A.E.M.) - Incontro a Udine

La scorsa primavera ha finalmente preso corpo l'Associazione Europea degli Eletti della Montagna (AEM). A Strasburgo, l'11 marzo 1991, ha infatti avuto luogo l'assemblea costitutiva dell'Associazione, nata da un progetto promosso circa due anni or sono da un Gruppo composto da rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Membri del Parlamento europeo, con lo scopo di dare forza e contenuti ad una politica europea di valorizzazione e sviluppo dei territori montani.

Al fine di illustrare le modalità e le finalità di funzionamento della neo costituita AEM, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha organizzato per il 5 ottobre, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, un apposito Convegno con la partecipaizone dei rappresentanti delle Comunità montane e dei Comuni montani.

All'incontro saranno presenti il Presidente dell'AEM, Bonrepaux, il Vicepresidente Carpenedo e il Segretario generale Martinengo, Presidente dell'UNCEM.

Sul prossimo numero della Rivista forniremo più dettagliate notizie sullo svolgimento della manifestazione.

Tito Bellisario

CONSERVAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA IN MONTAGNA

Considerazioni e proposte sull'art. 7 del progetto di nuova legge per la montagna presentato al Congresso UNCEM di Merano

Sul disegno di legge « *interventi speciali per la montagna* », presentato e illustrato al recente XI Congresso Nazionale dell'UNCEM, si è già molto discusso e commentato. Del resto, vent'anni dopo l'emanazione della L. 3.12.1971, n. 1102 sulla montagna, si era reso necessario pensare a una nuova normativa organica sulla montagna e sui numerosi problemi che la coinvolgono. Questa breve premessa era d'obbligo per introdurre questo mio intervento post-congressuale sul DDL elaborato con particolare competenza dal Comitato Consultivo Montagna costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. D'altronde, la presenza in detto Comitato di persone e di studiosi che tanti anni fa ho avuto la fortuna e la ventura di conoscere (come il Prof. Barberis., il Prof. Cupo, il Prof. Bagnaresi), costituiva la migliore garanzia di successo del loro lavoro.

Senza entrare nell'articolato globale del DDL, io intendo soffermarmi soltanto sull'art. 7, per farne un sobrio commento e per trarne utile proposta da indicare. Come noto, detto articolo è contrassegnato dalla dizione: « *conservazione dell'integrità dell'azienda agricola* », e hanno fatto bene gli elaboratori della proposta di legge a definire il contenuto di questo articolo, in sede di illustrazione delle singole norme, « *un'altra questione di notevole rilievo* ». Chi, infatti, non ritiene gravissimo il problema della progressiva frammentazione dei fondi rustici che, in particolare nelle zone montane, costituisce davvero uno dei principali fattori di degrado, se non di abbandono, delle attività produttive nel settore primario, « *con gravi conseguenze e ripercussioni sull'intero sistema ambientale* »?

L'Avv. Tito Bellisario è stato Direttore Generale dell'E.R.S.A. (Ente Regionale Sviluppo Agricolo in Abruzzo)

Giusto il richiamo alla legge 590/65, alla legge n. 203/82 (contratti agrari); giusti i diritti di prelazione e/o di acquisizione dei coerenti e coltivatori diretti, sia pure subordinati a determinate condizioni; giusto, infine, il particolare corrispettivo a chi viene estromesso dalla proprietà in caso di diversa destinazione del fondo (urbanizzazione).

Non c'è chi non veda in queste varie ipotesi del « *quod plerumque accidit* », ossia di tutto ciò che può capitare per provocare frammentazioni dei fondi, i giusti, opportuni antidoti giuridici per evitarli, o comunque per porvi riparo.

Tuttavia, come sempre succede allorquando si elabora la struttura normativa di una nuova legge, resta o potrebbe anche non essere stata ritenuta opportuna « *prima facie* », cioè al suo primo apparire, ulteriore ipotesi da tenere presente. Mi spiego. Anche nelle zone di montagna, anzi soprattutto nelle zone di montagna, esiste quel fenomeno dei fondi abbandonati o scarsamentre coltivati. Trattasi di piccoli appezzamenti di terreni appartenenti o ad uno stesso proprietario, o a più proprietari. Sia nell'uno che nell'altro caso siamo di fronte a piccoli « *brani di terra* » (secondo una suggestiva espressione di uno scrittore del passato), per i quali nulla o quasi nulla è possibile fare per tentare una qualsivoglia coltivazione; anzi, proprio per questo motivo sono fondi abbandonati o, nel migliore dei casi, sono scarsamente coltivati. Per questi beni, purtroppo, l'art. 7 del DDL non può fare molto, anzi niente, perché non è possibile considerarli in qualche modo rientranti nelle ipotesi ivi contemplate. E dire che trattasi di fondi che, pur non esistendo tra loro alcuna continuità territoriale (essendo per lo più dispersi e lontani l'uno dall'altro), costituiscono nell'insieme una gran parte del territorio montano di molte Regioni. In Abruzzo, per esempio, migliaia e migliaia di ettari di territori montani sono di proprietà di vari soggetti, molti dei quali o sono morti, o si trovano all'estero (dove si rifugiarono all'epoca delle grandi emigrazioni in cerca di lavoro), oppure sono vecchi i cui figli o comunque i discendenti si sono dedicati ad attività extra-agricole, che fin'anche ignorano l'esistenza di questi terreni), boschi o che dir si voglia.

Ebbene, per evitare che questo indubbio patrimonio continui a restare sconosciuto, dimenticato, sia ai fini di una qualsivoglia produttività (legname da ardere, medicai, coltivazioni varie consentite, anche se per consumi familiari), sia in ogni caso ai fini di una valorizzazione pur sempre valida dei luoghi e dell'ambiente in cui questi beni sono situati, sarebbe opportuno affrontare o riaprire il discorso che riguarda un vero « *tabù* » in Italia, almeno sul piano generale, prima, e su quelo giuridico, poi.

Intendo parlare della ricomposizione fondiaria. Come noto, in Italia non c'è una legislazione in materia; una legislazione che preveda la ricomposizione fondiaria generalizzata, applicata e applicabile su tutto il territorio nazionale. E si spiega. Si spiega perché la ricomposizione fondiaria deve essere volontaria, ossia può essere voluta e realizzata soltanto dai proprietari dei diversi fondi, siano essi rustici o montani.

Orbene, se una legge dello Stato che la prevedesse su tutto il territorio nazionale e che, per non incorrere in una denunzia di incostituzionalità, lasciasse, anzi facesse conservare ai proprietari il pieno diritto di realizzarla sui beni di loro proprietà, si avrebbe lo strumento più idoneo, più completo non solo per non frammentare i fondi (rustici e montani), ma per riaccorpare, riunire, riordinare i molti, i moltissimi fondi dispersi, frazionati, addirittura polverizzati, esistenti in pianura, in collina, in montagna.

Come fare per evitare che una normativa di legge venga dichiarata incostituzionale? Bisognerebbe fare in modo che la normativa prevedesse che la ricomposizione fondiaria venisse soltanto *« promossa »* da un Organismo già esistente: un Organismo che potrebbe essere, per esempio, la Comunità montana, il quale (riferito all'Organismo), delegato a farlo con la proposta emananda normativa statale, *« promuovesse »* appunto la necessità di effettuare la ricomposizione fondiaria. Questa attività meramente *« promozionale »*, come si vede, dovrebbe essere esercitata, espressa, a mezzo di divulgazione incisiva (assemblee, riunioni, conferenze) tra i proprietari dei beni di questo o di quel territorio. Alle Comunità montane, insomma, spetterebbe il compito, ricevuto dalla legge, di svolgere questa attività promozionale, da mantenere per tutto il tempo o *« fase costituente »* o anche *« genetica »* che, quindi, deve preludere alla costituzione dei Consorzi tra i proprietari, ai quali Organismi spetterà la gestione o la conduzione della ricomposizione fondiaria materiale.

Nella stessa normativa statale che dovrebbe prevedere l'affidamento alle Comunità montane dell'attività promozionale per la costituzione dei Consorzi tra i proprietari per la realizzazione della ricomposizione fondiaria, si dovranno opportunamente prevedere agevolazioni fiscali e tributarie per incentivare i proprietari dei vari fondi da riordinare a costituirsi in Consorzi per tale scopo, come del resto stabiliscono le norme del Codice Civile.

Queste agevolazioni non costerebbero niente all'Erario, ma, al contrario, esse porterebbero un, seppur modesto, imprevisto gettito: infatti, piuttosto che non incassare niente dalle contrattazioni di trasferimento dei fondi (rustici e montani), nel caso invece di contrattazioni ispirate allo scopo della ricomposizione fondiaria *l'Erario introiterebbe le imposte fisse di registro e i Comuni (soprattutto i Comuni montani) introiterebbero l'imposta INVIM su talune permute.*

Questa normativa sulla ricomposizione fondiaria, io ritengo e suggerisco di aggiungere nel contesto dell'art. 7 del DDL, a completamento dello stesso e, all'un tempo, per tentare di introdurre, con le cautele e con le limitazioni di cui ho detto, la ricomposizione fondiaria in Italia, per favorire soprattutto le zone di montagna. ■

Ivo De Gregorio

ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE: L'ATTUAZIONE REGIONALE DELLA LEGGE N. 142/90

L'impegno che l'art. 61, 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce al legislatore regionale, affidandogli il riordino delle Comunità montane segna un punto d'arrivo per gli Enti, aprendo finalmente uno spazio positivo per i medesimi nel quadro del nuovo ordinamento locale.

Tuttavia, considerando le modalità ed i criteri che debbono regolare l'iniziativa della regione, questa disposizione non può essere considerata più di un momento, seppure importantissimo, all'interno della evoluzione istituzionale e funzionale delle Amministrazioni locali.

Il necessario richiamo all'art. 28 della 142 ed all'esigenza di provvedere anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti ed alle modalità e tempi di attuazione del riordino trasferiscono la materia in un ambito complesso, contraddistinto:

a) dalla natura giuridica e quindi dalla potenziale capacità di agire degli Enti;
b) dal possibile dimensionamento territoriale, comunque condizionato dai criteri del 2° e 3° comma dell'art. 28 (popolazione di norma non inferiore a 5.000 abitanti, esclusione dei Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e di quelli parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15% della popolazione complessiva; previste inoltre, con legge regionale, l'esclusione dalla Comunità montana dei Comuni parzialmente montani che possano pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica e l'inclusione di quelli confinanti con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità);
c) dalle nuove funzioni attribuite alle Comunità;
d) dalla parametrazione differenziata e graduazione degli interventi, regionali e comunitari, ai sensi del 4° comma dell'art. 28 (individuazione, nell'ambito territoriale di ogni singola Comunità, di fasce altimetriche di territorio considerati: l'andamento orografico, il clima, la vegetazione, la difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, la fragilità ecologica, i rischi ambientali e la realtà socio-economica);
e) dal rapporto con i Comuni associati;
f) dal rapporto con la Provincia;
g) dalla relazione con i livelli di programmazione regionale e provinciale;
h) dal ruolo che la Regione intende assegnare a se stessa nel quadro dell'ordinamento locale.

Tutti questi aspetti pesano sul destino delle Comunità e ne dovrà tener conto il legislatore regionale, al quale per altro la 142 ha affidato compiti ancora più ampi.

La lettura degli artt. 3 e 11 della legge di riforma offre immediatamente la portata dell'impegno che attende la Regione, chiamata ad organizzare le funzioni amministrative a livello locale ed anche alla opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate.

In tale contesto si colloca necessariamente lo spazio dedicato alle Comunità montane, avuto riguardo ad un disegno strategico complessivo per il proprio ordinamento locale, considerando:

1) il ruolo e le funzioni dei Comuni (art. 9);
2) il ruolo e le funzioni delle Province (art. 14);
3) il ruolo e le attività degli organismi funzionali (v. Consorzi, enti di sviluppo, ecc.);
4) il ruolo e le funzioni della stessa Amministrazione regionale.

Se pure l'art. 3 individua soltanto Comuni e Province, quali soggetti destinatari dell'esercizio di funzioni amministrative a livello locale, imputando alla legge regionale di identificarne gli interessi in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, non risulta comunque possibile scinderne le previsioni da quelle del successivo art. 29, che verte in materia di funzioni alle Comunità montane.

Il nesso causale tra i due articoli si evidenzia per più aspetti:

a) la possibilità per le Comunità montane di essere destinatarie di funzioni attribuite con legge regionale (art. 29, 1° comma);
b) l'assegnazione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione;
c) la competenza all'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione (art. 29, 2° comma).

In queste disposizioni dell'art. 29 si rinnovano i criteri ed i principi stabiliti dall'art. 3, per i quali la legge regionale individua le funzioni amministrative e ne disciplina l'organizzazione, determinando altresì le forme della cooperazione tra gli Enti locali e con la Regione.

La 142 riconosce così l'esistenza di un ordinamento locale parzialmente differenziato rispetto alla lettera dell'art. 114 cost. e del proprio stesso art. 2, che riferiscono ai soli Comuni e Province, come in precedenza avevan già fatto seppure a titolo diverso le grandi normative in materia di decentramento amministrativo (l. n. 382/75, D.P.R. n. 616/77) e quelle in materia di finanza locale.

Per altro verso, ma non a caso, nell'art. 3 si ritrova la logica della programmazione e della concentrazione orizzontale degli obiettivi fra la Re-

L'autore è Segretario nazionale dell'ANASCOM

gione e gli Enti locali che sosteneva ed ispirava il processo di decentramento appena ricordato. Nello stesso art. 9, le funzioni amministrative attribuite ai Comuni: nei servizi sociali, nell'assetto ed utilizzazione del territorio e nello sviluppo economico, coincidono con i settori organici previsti dal D.P.R. n. 616/77.

Si profila un assetto amministrativo che, sul piano di un equiordinamento degli Enti, deve garantire:

1) un dimensionamento ottimale dei medesimi che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, sia in grado di riscontrarne gli interessi;
2) una attribuzione delle funzioni senza sovrapposizioni ed interferenze, coerente con la specificità degli interessi;
3) una programmazione socio-economica e territoriale equilibrata e coordinata, garante degli obiettivi, dei flussi finanziari e delle procedure attuative, nonché della relazione funzionale tra gli Enti.

La legge regionale di riordino delle Comunità montane prevista dall'art. 61 si muove nel quadro di questi principi, ma deve considerare altresì in modo specifico il nuovo modello indicato dagli artt. 28 e 29 e quanto si è venuto realizzando per gli enti montani in regione, dal momento della loro costituzione ad oggi.

Allora è opportuno domandarsi: rispetto al momento attuale quali sono le possibili opzioni istituzionali?

Il quesito comporta la valutazione di diversi aspetti:

a) le scelte operate fino ad oggi dalla Regione;
b) l'abrogazione dell'art. 1 della legge 25.07.52, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30.07.57, n. 657 e del 2° comma dell'art. 14, della citata 991, insieme ai nuovi meccanismi proposti dall'art. 28;
c) le possibili scelte di devoluzione funzionale da parte della Regione ed il ruolo della Comunità montana quale possibile destinataria di interventi da parte della CEE, dello Stato e della stessa regione;
d) la nuova realtà comunale ed i rapporti con la medesima;
e) la scelta della Provincia quale Ente intermedio di programmazione (art. 15 l. n. 142/90);
f) l'abrogazione degli artt. 3, 5 e 7 della l. n. 1102/71, con la subordinazione del livello di programmazione della Comunità montana a quello provinciale.

Si osserva, procedendo con ordine:

— i contenuti delle leggi regionali in materia di Comunità montane ricalcano la logica della l. n. 1102/71, individuandole quali soggetti di programmazione socio-economica, finalizzata al recupero ed alla valorizzazione delle risorse economiche e territoriali della montagna. Tale proposizione si realizza attraverso la previsione di una politica di interventi che, operando prevalentemente nel settore primario, vede gli organismi montani in posizione strumentale rispetto all'Amministrazione regionale.

Non si rintraccia in questo disegno alcun cenno della autonomia che la 142 ha destinato alle Comunità, ma la semplice traduzione dei principi recati dall'art. 4 della 1102/71, laddove affida l'organizzazione degli Enti, ivi compreso lo Statuto, al legislatore regionale.

— Quando il 2° comma e la prima parte del 3° comma dell'art. 28 della 142, riferendosi alla fattispecie di esclusione dei Comuni dalle Comunità montane, affermano che detta esclusione non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla CEE o dalle leggi statali e regionali, confermano, nonostante le abrogazioni della 991, che il territorio montano già censito come tale rimane immutato e semmai possono risultare modificate soltanto le dimensioni comunali delle Comunità.

L'assunto propone una serie di problemi di non poco conto e di diversa natura: a) si ha, per la prima volta dopo la 1102, che il territorio già classificato montano non venga più compreso necessariamente nelle Comunità montane; b) in esse possono includersi con legge regionale quei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità, ma che evidentemente in precedenza non erano classificati montani, né lo diventano in virtù della predetta inclusione, perché è venuto a mancare lo strumento di classificazione progettato dalla 991; c) si modifica così il concetto di zona omogenea in riferimento alla costituzione delle Comunità per aggregazione di Comuni montani e/o parzialmente montani, per abbracciare l'ipotesi di un Ente montano costituito anche con l'associazione di Comuni privi completamente di territorio montano, inclusi per caratteristiche geografiche e socio-economiche simili o parificabili a quelle degli altri Comuni associati. Tale conclusione, per altro logica, risulta paradossale e contrastante se confrontata con l'affermazione del 1° comma dell'art. 28 medesimo, per cui « *le Comunità montane sono Enti locali costituiti con leggi regionali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia* » che esclude letteralmente la possibilità di inclusione di Comuni privi di territorio montano, pur tuttavia affermata dal 3° comma successivo.

— Si apre così la riflessione sul punto che considera la Comunità montana come possibile destinataria di funzioni da parte della CEE, dello Stato e della Regione. Occupandoci in particolare di quest'ultima, si ritorna necessariamente al rapporto tra gli Artt. 3, 9, 14 e 29 della 142, che stabiliscono rispettivamente il ruolo del legislatore regionale nella organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, le funzioni dei Comuni, le funzioni delle Province e quelle delle Comunità montane.

Il salto di qualità che l'art. 28 della 142 induce sulla natura giuridica delle Comunità che, da Ente di diritto pubblico meramente strumentale rispetto alle indicazioni regionali, diventa Ente locale autonomo possibile destinatario di funzioni, modifica profondamente l'attuale quadro legislativo regionale.

I motivi sono evidenti e già accennati in precedenza citando la realizzazione attraverso la 142 di un ordinamento locale parzialmente differenziato che pone a fianco di Comuni e Province, le Comunità montane.

L'art. 3 realizza il decentramento funzionale di livello regionale, auspicato dall'art. 118 Cost., affidandolo a criteri oggettivi e riferiti agli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. Alla regione è riservata una funzione prevalente di determinazione degli obiettivi generali e degli indirizzi operativi e finanziari attraverso la programmazione economico-sociale e territoriale, cui concorrono gli Enti locali.

Nella devoluzione di funzioni proprie a questi ultimi, la Regione, avuto riguardo alla portata ed alla natura degli interessi per decidere l'attribuzione diretta e/o la delega, dovrà tener conto delle indicazioni più o meno esplicite della 142.

Lo spettro delle possibili funzioni devolubili alle Comunità montane risulta assai ampio, anche in considerazione della generale competenza che la legge istitutiva 1102 e la stessa 142 attribuiscono alle medesime.

Di sicura preminenza sono le materie relative agli interventi speciali per la montagna e l'esercizio asso-

ciato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione ed al quale vien data particolare rilevanza in tema di organizzazione e gestione dei servizi.

Si tratta di riferimenti che più di ogni altro decidono i connotati del nuovo Ente montano aprezzandone la specifica iniziativa.

D'altra parte tale specificità non nega la generale competenza delle Comunità pure necessaria per garantire la realizzazione delle ampie finalità istituzionali, rappresentando semmai un elemento positivo in più per individuarne i modelli di attività.

I due aspetti coesistono e rispondono da una parte alle nuove prospettive avanzate dalla 142, senza stravolgere completamente le precedenti indicazioni del legislatore regionale laddove lo stesso ha ripreso le determinazioni della 1102 circa il ruolo degli Enti montani nella programmazione socio-economica e territoriale.

Qui si tocca forse uno dei punti più delicati dell'intera questione, perché si è detto ed è ormai pacifico convincimento che le Comunità montane avrebbero perso gran parte della propria natura essenzialmente programmatoria; e questo non tanto perché subordinata alla programmazione di livello provinciale di cui deve meritare l'approvazione, quanto perché indirizzata a compiti esecutivi in materia di servizi e di interventi speciali.

Indubitabilmente le Comunità non sono più soltanto gli Enti monofunzionali di programmazione socioeconomica e territoriale che la 1102 aveva consegnato alle regioni, tuttavia non sono nemmeno diventate un mero organismo esecutivo di livello sovracomunale.

Diversamente non si spiegherebbe il potenziamento della natura giuridica degli Enti attraverso l'autonomia statutaria, né l'ampiezza delle finalità, né la generale competenza funzionale.

I compiti di programmazione del resto rimangono, confermati dalla 102 e dallo stesso articolo 29 della 142, ed anche se hanno perso di forza istituzionale, è tutto da dimostrare se non abbiano guadagnato sotto l'aspetto strategico, diventando un anello di congiunzione necessario tra i Comuni associati, la Provincia e la Regione.

Il problema si pone dunque in termini eminentemente politici potendo la scelta legislativa pesare in un senso o nell'altro secondo convenienza oppure apprezzando entrambe le soluzioni.

Le proposte delle delegazioni UNCEM regionali propendono per quest'ultima alternativa identificando un modello di Comunità montana che, partecipando attivamente ai compiti di programmazione svolti complessivamente sul territorio, esalta le proprie peculiarità, offrendosi nel contempo alle amministrazioni comunali ed ai cittadini come strumento ottimale per la valorizzazione delle risorse umane e materiali e per la realizzazione di un adeguato livello di vita civile. ■

CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Pronunciamento del Consiglio di Stato

Ad utile conoscenza degli interessati, pubblichiamo la nota n. 74446/6-23-337 del 30.4.1991 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in ordine al parere del Consiglio di Stato n. 200/91 — anch'esso riprodotto integralmente in calce — relativo alla decorrenza di alcune disposizioni contenute nei regolamenti recettivi dei rinnovi contrattuali del personale dipendente dei diversi comparti del pubblico impiego, comprese quelle di cui agli artt. 10 e 21 del DPR n. 333/90 che concerne gli Enti locali.

Si trasmette, ai fini di una uniforme applicazione degli articoli 13 e 21 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, relativo al personale del comparto Ministeri, e delle omologhe norme previste nei regolamenti relativi al personale degli altri comparti di contrattazione pubblica (articoli 20 e 21 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, relativo agli enti pubblici non economici; articoli 7 e 19 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, riguardante il personale del comparto università; articoli 15 e 22 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, riguardante le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamnto autonomo; **articoli 10 e 21 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, relativo al personale dipendente dai comuni, province, comunità montane, ecc.**; articoli 87 e 122 — area medica — e 56 e 18 — area non medica — del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, relativo al comparto del servizio sanitario nazionale; articoli 25 e 27 del decreto, ancora in corso di perfezionamento, relativo al personale degli enti di ricerca, copia del parere n. 200/1991, espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 1991.

Le Amministrazioni in indirizzo sono, pertanto, invitate a dare attuazione alle disposizioni sopra indicate nel rispetto dei criteri previsti nel citato parere, per quanto concerne la decorrenza degli effetti economici prodotti dalle disposizioni medesime.

Parere del Consiglio di Stato

Vista la relazione pervenuta il 25 gennaio 1991, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la funzione pubblica

— ha richiesto il parere sul quesito in oggetto; Esaminati gli atti e udito il parere del relatore;

RITENUTO:

L'Amministrazione espone che è sorto il problema della decorrenza della nuova disciplina prevista dagli articoli 13 e 21 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (concernenti, rispettivamente, l'erogazione del compenso forfettario giornaliero, in luogo del rimborso delle spese per il pasto in località prive di strutture e servizi di ristorazione e l'attribuzione del trattamento retributivo accessorio durante l'assenza obbligatoria ante e post-partum) nonché dalle omologhe norme previste nei regolamenti relativi agli altri comparti del pubblico impiego.

Secondo l'Amministrazione tale decorrenza è da individuarsi, per i predetti istituti, nell'entrata in vigore del decreto presidenziale (20 maggio 1990), a norma dell'art. 25, secondo il quale il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

D'altro canto è stata però prospettata anche la tesi secondo la quale, in tali casi, sarebbe applicabile l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto e pertanto la decorrenza dei benefici sopra detti dovrebbe essere la stessa dell'intero regolamento triennale per la parte concernente il trattamento economico.

CONSIDERATO:

La questione interpretativa sulla quale questa Sezione è chiamata ad esprimere il proprio opinamento concerne la data di decorrenza degli effetti delle norme contenute negli artt. 13 e 21 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (riguardante il recepimento dell'accordo contrattuale relativo al comparto Ministeri), nonché delle omologhe norme previste negli ulteriori regolamenti dei comparti del pubblico impiego (articoli 20 e 21 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, relativo agli enti pubblici non economici; articoli 7 e 19 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, riguardante il personale del comparto università; articoli 15 e 22 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, riguardante le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; articoli 10 e 21 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, relativo al personale dipendente dai comuni, province, Comunità montane ecc.; articoli 87 e 122 (area medica) e 56 e 18 (area non medica) del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, relativo al comparto del servizio sanitario nazionale.

Secondo l'Amministrazione riferente, la data di decorrenza degli effetti di tali norme — riguardanti la erogazione di un compenso forfettario giornaliero in luogo del rimborso delle spese per il pasto in località prive di strutture e servizi di ristorazione (art. 21), nonché l'attribuzione del trattamento retributivo accessorio durante l'assenza obbligatoria ante e post partum (art. 13) — dovrebbe individuarsi nella entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento degli accordi: la data di esplicazione degli effetti previsti da tale normativa — recante sostanzialmente la nuova disciplina della materia — coinciderebbe con la data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

In particolare si sostiene che, poiché nelle relative disposizioni regolamentari non viene espressamente indicata una decorrenza degli effetti, l'attribuzione dei benefici, non previsti in precedenza, non potrebbe avere efficacia retroattiva; una diversa interpretazione sarebbe difatti idonea a vanificare la norma relativa all'entrata in vigore del regolamento se essa non dovesse valere proprio per quelle norme che hanno radicalmente innovato la precedente disciplina giuridica.

Tale interpretazione, però, non può essere condivisa.

L'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990 prevede che gli effetti economici del regolamento decorrano dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

In tal modo, pertanto, la disposizione in esame ha inteso individuare, con carattere di generalità, un termine iniziale di efficacia delle singole disposizioni afferenti ad aspetti economici del rapporto d'impiego, facendo salve, peraltro, le diverse decorrenze espressamente previste nel corpus del regolamento.

E poiché, da un lato, le disposizioni in esame concernono aspetti economici del rapporto e, dall'altro, nelle stesse non è espressamente statuita una diversa decorrenza degli effetti, è indiscutibile che l'efficacia delle norme in esame decorra dal 1° luglio 1988.

Né può condividersi l'opinione secondo la quale l'interpretazione sopra detta contrasterebbe con la norma relativa all'entrata in vigore del regolamento (quella contenuta nell'art. 25 del D.P.R. n. 44/1990), la quale — secondo tale impostazione — risulterebbe priva di effetti se non dovesse valere per quelle norme che hanno radicalmente innovato la precedente disciplina giuridica.

Premesso, difatti, che la relazione tra le norme di cui all'art. 25 e all'art. 1, comma 2, realizza una (consueta) dissociazione temporale dell'efficacia dell'atto-fonte rispetto a quella di talune norme promananti dallo stesso, nessun collegamento logico-giuridico sussiste tra la immutazione del precedente regime giuridico degli istituti e la irretroattività della relativa norma, se solo si considera che, secondo l'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, alla normativa emanata in base agli accordi, entrata in vigore in epoca successiva alla scadenza di quella precedente, è riconosciuta appunto efficacia retroattiva sino al momento della scadenza della precedente disciplina, al fine di assicurare la saldatura fra le due normative. Da cui appunto consegue la *« normalità »*, salvo espresse deroghe, della retroazione degli effetti della regolamentazione, indipendentemente dal contenuto della stessa.

D'altro canto, la disposizione di cui all'art. 25 sopra citata, relativa all'entrata in vigore del regolamento (e le disposizioni omologhe contenute nella disciplina degli altri comparti di contrattazione), lungi dall'essere vanificata dalla interpretazione suddetta, trova la sua specifica ragion d'essere nella esistenza di numerose norme che fanno riferimento proprio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, come nel caso dell'art. 2, comma 4, dell'art. 4, comma 2, dell'art. 14, comma 4, dell'art. 20, comma 1.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

FINANZA LOCALE

Il Ministero dell'Interno illustra le norme per il 1991. Si profila una soluzione positiva per l'assegnazione alle Comunità montane dei 100 miliardi per il finanziamento dei piani di sviluppo, ora di competenza del Ministero dell'Interno

Il Suppl. Ord. n. 36 alla G.U. n. 136 del 12/6/91 ha pubblicato la circolare F.L.N. n. 19/1991 del Ministero dell'Interno, datata 15/5/91, finalizzata alla esaustiva illustrazione dei provvedimenti per la finanza locale per il corrente esercizio.

È opportuno sottolineare il contenuto del paragrafo 3.1, riprodotto integralmente di seguito, con il quale vengono richiamati i contributi ordinari spettanti alle Comunità montane. In particolare, la circolare evidenzia al riguardo le azioni promosse dall'UNCEM al fine di evitare che il fondo di 100 miliardi per le finalità di cui alla legge n. 93/81 — passato da quest'anno dalla competenza del Ministero del Bilancio a quella dell'Interno — venga ripartito alle Comunità montane sulla base della sola popolazione. Occorre infatti tener conto anche del parametro della superficie allo scopo di evitare marcate sperequazioni nell'assegnazione del fondo in esame rispetto al passato.

In proposito, informiamo che al momento in cui si scrive l'orientamento ministeriale è quello di presentare un decreto-legge che consenta di sanare la situazione per il 1991, in attesa della ridefinizione di adeguati criteri di riparto per il prossimo esercizio finanziario, in modo da procedere rapidamente dopo la pausa estiva alla concreta assegnazione del fondo.

M.B.

Contributi ordinari

Per il 1991 i contributi per comuni e province sono aumentati del 5 per cento rispetto al 1990. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Per le Comunità montane l'incremento risulta superiore al 5 per cento in quanto ad un incremento del fondo di 6.700 milioni si è aggiunto anche quello dovuto alla destinazione in favore delle stesse di una parte del ricavato dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, pari a 15.000 milioni.

Il contributo è erogato in tre quote, la prima nella misura fissa di 60 milioni è già stata erogata con pagamento disposto nel mese di gennaio 1991, la seconda ad esaurimento del fondo di 86.700 milioni verrà assegnata entro il mese di ottobre 1991.

La distribuzione alle Comunità montane del contributo ordinario di 15.000 milioni rinvenienti dall'addizionale sui consumi di energia elettrica verrà effettuata, come per i comuni e le amministrazioni provinciali, dopo che i relativi fondi saranno acquisiti nel conto speciale di tesoreria e messi a disposizione di questo dicastero.

Alle Comunità montane infine, saranno trasferite nel 1991, anche le somme stanziate dalla legge finanziaria per le finalità previste dalla legge n. 93 del 1981, ai fini dello sviluppo della montagna ed iscritta da quest'anno nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Queste somme pari, a 100.000 milioni, saranno ripartite, in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, **ove non si riesca a modificare il sistema di ripartizione secondo le aspirazioni manifestate dall'Associazione di categoria (UNCEM).** ■

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI
Le proposte di modifica dell'UNCEM

Il testo unificato delle proposte di legge concernenti lo stato giuridico degli Amministratori pubblici (atto Camera n. 208 ed abbinati) compie una revisione dello stato giuridico degli Amministratori pubblici che modifica le norme della legge 27/12/85, n. 816.

Tale normativa si applica anche agli Amministratori delle Comunità montane, per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 6 della legge 23/3/81, n. 93, come ha riconosciuto sia il Consiglio di Stato (parere n. 1191/86 del 4/7/86) che la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale delle Autonomie, n. 2/89 del 28/4/89.

Nel testo unificato in parola non si fa esplicita menzione degli Amministratori delle Comunità montane per quanto attiene in particolare al diritto all'aspettativa e all'indennità di carica.

L'UNCEM ritiene che l'occasione sia favorevole per tale inserimento, che renderebbe sicuramente più trasparente la posizione degli Amministratori delle Comunità montane, evitando l'applicazione indiretta della normativa in fieri in virtù dell'accennato rinvio dinamico di cui all'art. 6 della citata legge n. 93/81, tuttora pienamente vigente.

Si propone pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

« *1. La normativa di cui alla presente legge deve intendersi applicabile anche agli Amministratori delle Comunità montane per effetto del rinvio operato dall'art. 6 della legge 23/3/81, n. 93* ».

CONTROLLO STATUTI COMUNITA' MONTANE

L'orientamento del Gruppo di studio insediato presso il Ministero dell'Interno

Tra gli argomenti oggetto di riflessione nelle prime riunioni del Gruppo di studio costituito lo scorso maggio presso il Ministero dell'Interno per la corretta applicazione della legge n. 142/90, al quale partecipano rappresentanti di ANCI, UPI ed UNCEM, figura quello relativo al regime del controllo sugli statuti delle Comunità montane, ampiamente esaminato nella seduta del 18 luglio.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, Direzione Centrale delle Autonomie) ha diramato il comunicato che pubblichiamo in calce, che prende atto dell'orientamento emerso secondo il quale il controllo sugli statuti delle Comunità montane è soggetto alla medesima disciplina vigente per Comuni e Province, è compiuto cioè dal solo CO.RE.CO. e limitato alla mera legittimità.

Il Comunicato del Ministero

Si è riunito oggi 18 luglio 1991 il Gruppo di studio a composizione mista Ministero Interno - ANCI - UPI - UNCEM, istituito dal Ministro dell'Interno On.le Vincenzo Scotti, per l'esame congiunto delle questioni interpretative ed applicative poste dalla legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Nel corso della riunione particolare attenzione è stata posta sugli statuti delle Comunità montane, sui poteri dei dirigenti e sui diritti, poteri consiliari e deleghe.

Al riguardo si è unanimemente ritenuto che:

1. La legge 142/90, conferendo esplicitamente alle Comunità la qualificazione di ente locale e riconoscendo alle stesse autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, nel reciproco rispetto dei livelli di autonomia, ha inteso valorizzare e potenziare il ruolo delle Comunità stesse nel quadro delle istituzioni di governo locale; in tale contesto sono da collocare le iniziative legislative in itinere di alcune regioni, con le quali si prevede che il controllo sugli statuti sia operato dagli stessi organi e con le stesse modalità previste per gli statuti dei comuni e delle province, superando con ciò il regime d'approvazione regionale previsto dall'articolo 4 della legge n. 1102/1971.

2. Fermo restando l'inquadramento del personale nelle rispettive attuali qualifiche funzionali, le amministrazioni sono tenute a richiedere i pareri di cui al primo comma del citato articolo 53 della legge 142/1990 ai dipendenti effettivamente responsabili dei servizi secondo l'organizzazione strutturale dell'Ente risultante dai relativi atti formali.

3. I comportamenti degli enti locali devono uniformarsi al nuovo sistema di rapporti fra gli organi stabiliti dalla legge n. 142/1990; in particolare per quanto riguarda la netta distinzione dei poteri tra consiglio e giunta, salvo il ruolo riconosciuto dalla legge all'autonomia statutaria nella determinazione delle attribuzioni degli organi. ■

ATTIVITÀ PARLAMENTARE

Modificare le norme per l'accesso ai mutui della Cassa dd.pp.

Oltre all'approvazione definitiva, il 10 luglio, della legge n. 201 (di differimento al 1992 degli effetti delle norme di cui alle legge n. 752/86, relativa all'attuazione di interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986-90) e della legge 22/7/91, n. 221 (di conversione in legge del D.L. n. 164/91, recante norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza a fenomeni di tipo mafioso), il Parlamento ha varato il 12 luglio la legge n. 202, di conversione del D.L. n. 151/91, concernente provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento a tale ultimo provvedimento, segnaliamo il rilievo che assume la norma dell'art. 14, con la quale sono state fissate le nuove regole per l'attività della Cassa depositi e prestiti e si sono quindi modificate le disposizioni per gli Enti locali di accesso al credito assistito dal contributo dello Stato.

Anzitutto, il secondo comma ha ridotto il plafond, pari ora a non meno di 5.500 miliardi, delle risorse finanziarie da mettere a disposizione nel 1991 per il sistema delle Autonomie, rispetto agli 8.000 miliardi precedentemente stabiliti. Per quanto attiene alle Comunità montane, è rimasto tuttavia invariato il limite del finanziamento messo a disposizione: 15.000 lire per abitante.

Il monte mutui in esame è destinato all'attività ordinaria di investimento, con la sola eccezione dei mutui di 100 milioni finalizzati alla realizzazione di opere idriche, fognarie e depurative a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Una rilevante novità è rappresentata dalla possibilità di rivolgersi al credito ordinario per il finanziamento delle leggi speciali, in ordine alle quali il bilancio dello Stato contribuirà con un onere commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9% annuo.

È stata quindi superata la norma, presente nella versione originaria del provvedimento, che subordinava la concessione di mutui alle indicazioni del Ministero del Tesoro. Norma che aveva suscitato vivaci contrasti e serie perplessità nel mondo delle Autonomie locali.

Ma.Be.

COMPLETATA L'ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' MONTANE DEI FONDI 1990

Il decreto del Ministero del Bilancio che eroga gli ultimi 50 miliardi

Lo scorso giugno il Ministro del Bilancio ha finalmente emesso il decreto di assegnazione alle Comunità montane dei residui 50 miliardi di competenza dell'esercizio 1990, a valere sul fondo per il finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo, disposti dal decreto legge n. 413/90, convertito nella legge n. 57/91.

Ne pubblichiamo il testo unitamente alla tabella di riparto tra le Regioni.

Come è noto, dall'anno in corso tale fondo sarà trasferito direttamente alle Comunità montane da parte del Ministero dell'Interno, senza più il passaggio regionale.

n.d.p.

Il testo del Decreto

VISTO l'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

VISTA la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

VISTA la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge 1102/71;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro n. 104444 del 5/2/90, con il quale viene disposta una variazione in aumento al cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, per il 1990, della somma di lire 100 miliardi, per lo sviluppo della montagna, autorizzata dalla legge n. 38/90, di conversione del D.L. 415/89, sulla finanza locale;

VISTO il proprio precedente decreto ministeriale n. 015 dell'8 maggio 1990 con il quale, la soprarichiamata disponibilità di lire 100 mld è impegnata, a favore delle Regioni e Province Autonome, per le finalità ex legge 93/81, secondo quote determinate sulla base di parametri aggiornati con i dati forniti dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti della montagna);

VISTO, inoltre, il DMT n. 200300 del 31/12/90, con il quale, viene disposta l'ulteriore variazione in aumento al cap. 7081 della disponibilità di lire 50 miliardi, per lo sviluppo della montagna, per il 1990, autorizzata dalla legge n. 57/91, di conversione del decreto legge 413/90 sulla finanza locale;

ATTESO che, la sopraindicata somma di lire 50 miliardi, per le finalità d'investimento ex legge 93/81, va ripartita secondo i medesimi coefficienti di riparto, utilizzati per l'impegno delle quote di cui al sopracitato DM n. 015/90;

VISTA la legge di bilancio 406/90 per l'esercizio 1991;

DECRETA

Art. 1

La somma di lire 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) di cui alla premessa, è impegnata, in conto residui 1990, a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legge 93/81, nella misura a fianco di ciascuna indicata, determinata secondo i rispettivi coefficienti di riparto.

Art. 2

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 50 miliardi, per il 1991, in conto residui 1990, a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legge 93/81, secondo le quote indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'esercizio 1991, in conto residui 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 giugno 1991

Il Ministro

Regioni e Province Autonome	**Quota spettante '91** (in migliaia di lire)	**Coefficienti di riparto**
Bolzano	805.000	1,610
Trento	712.500	1,425
Piemonte	3.806.500	7,613
Valle d'Aosta	819.000	1,638
Lombardia	4.653.000	9,306
Veneto	1.928.500	3,857
Friuli V. Giulia	1.182.500	2,365
Liguria	1.594.500	3,189
Emilia Romagna	2.246.500	4,493
Toscana	3.068.500	6,137 (di cui 0,246 Toscana sud)
Umbria	2.405.000	4,810
Marche	1.703.500	3,407 (di cui 0,362 Marche sud)
Lazio	2.948.500	5,897 (di cui 3,242 Lazio sud)
Abruzzo	2.570.500	5,141
Molise	1.180.000	2,360
Campania	3.130.000	6,260
Puglia	1.533.500	3,067
Basilicata	2.226.500	4,453
Calabria	3.628.500	7,257
Sicilia	2.925.000	5,850
Sardegna	4.932.500	9,865
Totale	50.000.000	100,00

Gennaro Pezone

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

La legge di riforma delle autonomie locali, tra le varie micro-novità ha previsto la « partecipazione » del Segretario alle riunioni di Giunta e di Consiglio.

Sul punto, molteplice è stato l'intervento di autori, tutti della opinione che nessuna novità poteva intelligersi, dato che in passato era comunque prevista l'assistenza del Segretario.

La novità, per contro è stata introdotta, e non è di poca rilevanza.

In passato, la potestà di assistenza unitamente alla mancanza di ogni intervento formale nel procedimento di formazione degli atti degli Enti Locali, consisteva in una funzione esclusivamente notarile del Segretario con posizione totalmente passiva circa la funzione consultiva.

Il Segretario in altri termini, interveniva manifestando il suo parere di legittimità, solo se richiesto dal presidente di assemblea.

Qualora non richiesto l'atto veniva adottato senza parere alcuno.

Con la legge di riforma 142/90, è stato previsto invece l'intervento del responsabile del servizio, del ragioniere, o del segretario, con assunzione di responsabilità amministrativa e contabile per ciascuno secondo la sua competenza.

Non esistono dubbi sulla obbligatorietà dei pareri; si evidenzia la loro parziale vincolatività, dato che l'organo decisore può discostarsi solo con espressa motivazione (circ. M.I. 15900 del 15/10/90).

Esiste, dunque, ed è formalizzata la potestà d'intervento nel procedimento di formazione dell'atto di governo locale.

La partecipazione alla riunione dell'organo decisore, in luogo dell'assistenza, non fa che canonizzare la diversa posizione del Segretario anche nella fase di discussione collegiale, con diritto-dovere d'intervenire.

La partecipazione esprime a pieno titolo la modifica sostanziale del Segretario, quale organo attivo di consulenza.

Tale innovazione si pone come logica conseguenza della responsabilità allo stesso addossata dalla l. 142.

Il segretario, anzi, quale responsabile dell'istruttoria, si rende depositario altresì di tutti i suggerimenti che i dirigenti abbiano da evidenziare all'assemblea.

Se prima l'Ente locale era un vascello che poteva andare alla deriva o fuori rotta, oggi la l. 142/90, ha preteso che lo stesso navigasse rigorosamente lungo la rotta dell'efficienza e della legittimità.

L'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER UNA DISTRIBUZIONE OCULATA DELLE PIANTINE FORESTALI

Allo scopo di incrementare il rimboschimento per la salvaguardia e il miglioramento del territorio sotto il profilo ecologico-ambientale, anche per l'annata 1991/92 l'ARF cederà gratuitamente a Enti e privati, le eccedenze di piantine forestali a limitato sviluppo, prodotte nei vivai regionali.

Tuttavia, nell'intento di moralizzare il concetto di gratuità ed evitare che si favorisca lo spreco, ottenendo invece un invito al corretto utilizzo del materiale di riproduzione, l'Azienda ha quest'anno deliberato, ferma restando la concessione gratuita a favore di tutti gli Enti territoriali, di fissare dei costi, a parziale copertura delle spese di produzione, per la distribuzione ai privati cittadini di piantine semi-sviluppate ed anche per quelle a limitato sviluppo, allorché i richiedenti siano già beneficiari di un contributo finanziario pubblico.

I costi stabiliti risultano differenziati a seconda del materiale richiesto, rispettivamente in L. 4.000 e L. 3.000 (I.V.A. esclusa) per le piante di conifere e latifoglie sviluppate, mentre per le piante di limitato sviluppo, nei casi sopraprecisati, è fissato un costo di L. 500 se in contenitore di plastica e di L. 300 se a radice nuda.

In base alla provincia in cui sono ubicati i terreni destinati alla piantagione di materiale forestale, i moduli di domanda verranno distribuiti presso i seguenti uffici competenti per il territorio:

BOLOGNA: sede ARF ER, v.le Masini, 14 - Bologna
PIACENZA: C.F.S., via Alberoni, 102 - Piacenza
PARMA: C.F.S., via M. Melloni, 2 - Parma
REGGIO E.: C.F.S., v.le Umberto I°, 1 - Reggio Emilia
ARF ER, p.za Martiri della Libertà, 12/b - Castelnuovo Monti
MODENA: ARF ER, via Giardini, 9 - Pavullo nel Frignano
RAVENNA: C.F.S., via Sante Baldini, 17 - Ravenna
FORLÌ: C.F.S., via delle Torri, 6 - Forlì
FERRARA: Assess. al Coordin. Parco Delta e Forestazione, Castello Estense - Ferrara

Esaminate le domande, l'Azienda Regionale delle Foreste avrà cura di comunicare ai richiedenti l'indirizzo del vivaio ove ritirare le piante assegnate, riservandosi di apportare modifiche rispetto alle quantità e alle specie richieste, sulla base della effettiva disponibilità.

IMMEDIATA APPLICABILITA' ALLE COMUNITA' MONTANE DELL'ART. 51, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90

Il parere dell'UNCEM

La Segreteria nazionale dell'ANASCOM (Associazione Nazionale dei Segretari delle Comunità montane), che agisce anche come supporto istituzionale dell'UNCEM nazionale per esplicita previsione statutaria delle due associazioni, è stata interessata di un quesito proposto dalla dott.ssa Marilina Franca, Segretaria della Comunità montana n. 2 Su Sassu - Anglona - Gallura di Perfugas (SS).

La questione si riferisce a due decisioni del Co.Re.Co. di Tempio n. di prot. 1888 dd. 26.4.1991 e n. di prot. 1895 dd. 26.4.91 che sostengono l'immediata applicabilità dell'art. 51, 3° comma, della l. n. 142/90 alle Comunità montane e quindi il diritto-dovere anche per il Segretario della Comunità di procedere nel caso di specie alla stipulazione dei contratti, pena, in caso di mancato esercizio della funzione, l'illegittimità dell'atto finale del procedimento.

In proposito si ritiene opportuno, stante l'attualità della questione, pubblicare il testo del parere « pro-veritate » reso in proposito dal dott. Ivo De Gregorio, Segretario nazionale dell'ANASCOM.

Il parere dell'UNCEM

I provvedimenti del Co.Re.Co. fondano il proprio assunto sulla immediata applicabilità dell'art. 51 della l. n. 142/90 per quanto attiene alle previsioni relative ai dirigenti e sul presupposto che il Segretario della Comunità montana è l'unico dirigente dell'ente, per cui al medesimo spetta la stipulazione dei contratti, risultando conseguentemente inibile la stipulazione del Presidente e il rogito del Segretario medesimo, così come avveniva nel regime precedente alla 142.

Nella fattispecie considerata vengono in particolare rilievo il 2° e 3° comma del citato art. 51:

a) il primo, afferma la separazione dei poteri tra organi elettivi, cui spettano le funzioni di indirizzo e di controllo e gli organi esecutivi (i dirigenti), cui viene attribuita la gestione amministrativa;

b) il secondo, stabilendo la residualità della competenza funzionale dei dirigenti, cui spettano i compiti che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, precisa che spettano comunque ai dirigenti medesimi *secondo le modalità stabilite dallo Statuto*: la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

Sulle competenze specificamente attribuite dalla legge ai dirigenti non v'è quindi possibilità d'equivoco come non v'è alcun dubbio che la legge stessa attribuisce alla competenza statutaria il compito di disciplinarne l'esercizio.

D'altronde lo stesso 1° comma dell'art. 51 rinvia alla disciplina regolamentare l'attribuzione di coordinamento tra il Segretario dell'Ente e i dirigenti. Né poteva essere diversamente ove si consideri che gli articoli 4 e 5 della 142 rinviano espressamente alla competenza statutaria e regolametare, rispettivamente, l'ordinamento ed il funzionamento degli Uffici.

Dovrà essere quindi lo Statuto ed esso soltanto a stabilire le modalità con cui i dirigenti possono procedere alla stipulazione dei contratti ed agli altri compiti che l'art. 51, 3° comma, specificamente attribuisce agli stessi. Fino all'approvazione dello Statuto e, nel caso della Comunità montana che già lo possiede, fino alla revisione ed approvazione del nuovo Statuto, non potrà che applicarsi il regime transitorio stabilito dall'art. 59, 2° comma, il quale infatti recita « *Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili* ».

Poiché l'art. 51, 3° comma, attribuisce il compito di stipulare i contratti ai dirigenti, potrebbe rilevarsi l'incompatibilità dell'art. 18 del vigente Statuto della Comunità montana che attribuisce al Presidente dell'Ente la medesima funzione. Tuttavia è lo stesso art. 51, 3° comma, che rimuove ogni sospetto di incompatibilità, quando affida espressamente allo Statuto la competenza in materia, rientrando così nella previsione dell'art. 59, 2° comma, sopracitato.

Né poteva essere diversamente considerando che in tema di contratti la stessa 142 conferma con altre norme la natura organizzativa dell'istituto, affidandone la disciplina all'iniziativa regolamentare:

— l'art. 56, stabilisce che « *la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione, indicante il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente* »;

— l'art. 59, 1° comma, impone ai Consigli comunali e provinciali di deliberare il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della 142.

Sostenere l'immediata applicabilità dell'art. 51, 3° comma, imponendo al Segretaro della Comunità montana, in quanto unico dirigente della medesima, di procedere alla stipulazione dei contratti, non è quindi possibile sotto il profilo della legittimità.

Se così non fosse, il Segretario violerebbe paradossalmente lo stesso art. 51, 3° comma, con l'espresso rinvio alla competenza statutaria e

quindi l'art. 59 che, mantenendo in vita l'attuale Statuto dell'Ente, finisce per far sopravvivere anche l'art. 18 del medesimo.

Si giunge positivamente in tal modo ad affermare che, in questa fase di applicazione ed attuazione della 142 e fintanto che la materia non verrà regolamentata, causa di illeggittimità dell'atto finale del procedimento, non sarebbe la stipulazione del contratto da parte del Presidente, bensì da parte del Segretario, al quale per altro compete il rogito ai sensi dell'art. 8 della l. n. 93/81.

Sulla interpretazione che la materia « *de qua* » rientra nel « *regime transitorio* » le tesi sono pacifiche: il M.I. con la prima circolare n. 17102/127/1-UFF. 3°, del 7 giugno 1990, al paragrafo 13 « *Uffici e Personale* » artt. 51-53 della riforma conferma « *la transitorietà* » rinviando la normativa alla competenza statutaria; con la seconda circolare n. 15900/1 bis/L. 142/90, del 15 ottobre 1990, si occupa della materia, commentando al Capo XIII, l'art. 52 e non l'art. 51, ed affermando l'eventualità che il Segretario comunale possa stipulare contratti laddove nel Comune manchino funzionari-dirigenti. Commentando poi l'art. 59, 2° comma, la medesima circolare ribadisce la competenza statutaria delle materie che la 142 affida alla medesima e tra queste, appunto, le disposizioni dell'art. 51, 3° comma.

L'ANCI, con la pubblicazione n. 9, del 4-9 marzo 1991, pg. 16, Capitolo 3° « *Gli Uffici e il personale* » Tit. 1° « *L'Organizzazione* », nel paragrafo « *Il rinvio allo Statuto* », così si esprime « *L'art. 51 della 142/90 fa espresso riferimento ai dirigenti ed attribuisce al regolamento ed allo Statuto la disciplina dell'esercizio delle funzioni di cui al secondo e terzo comma che troveranno in tali atti la loro regolamentazione (criteri e modalità). Le norme non sono pertanto di immediata applicazione* ».

Che l'art. 51 sia applicabile anche alle Comunità montane lo afferma lo stesso ultimo comma dell'articolo, piuttosto che la circolare M.I. n. 15900/bis, già citata, per altro silente sulla immediata applicabilità dell'art. 51, 3° comma.

Le prese d'atto del Co.Re.Co. e le argomentazioni che le accompagnano con i relativi riferimenti, risultano pertanto non giustificate e quindi inapplicabili nelle conclusioni, poiché la materia dell'art. 51, 3° comma, risulta dallo stesso articolo affidata alla successiva determinazione organizzatoria dello Statuto e del regolamento.

APPLICAZIONE LEGGE N. 142/90
Il Ministero dell'Interno costituisce un Gruppo di studio

L'esigenza di seguire con attenzione l'iter applicativo della legge n. 142/90 di riforma dell'ordinamento delle Autonomie locali, ha indotto il Ministero dell'Interno a costituire un apposito Gruppo di studio, composto da rappresentanti dello stesso Ministero e delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM.

La formale istituzione di detta commissione è avvenuta lo scorso maggio con il decreto del Ministro On. Vincenzo Scotti che di seguito pubblichiamo.

RITENUTO che, ai fini della risoluzione delle questioni interpretative e applicative poste dalla legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, si rende necessario stabilire un punto di incontro tra gli uffici di questa Amministrazione e i rappresentanti delle Associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM) nel quale possano essere esaminati congiuntamente e risolti in modo uniforme i quesiti posti dalle stesse amministrazioni locali;

CONDISERATO che i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, nell'incontro del 7 maggio 1991, hanno unanimemente richiesto ai fini di cui sopra la costituzione di un apposito gruppo di studio a composizione mista;

PRESO ATTO delle designazioni dei rappresentanti effettuate dalle Associazioni sopra menzionate;

DECRETA

per le esigenze di cui in premessa è costituito presso questo Ministero un gruppo di studio del quale sono chiamati a far parte:

Per il Ministero dell'Interno:
— Dott. Gianfranco ROMAGNOLI
— Dott. Emilio DE LUCA
— Dott. Antonio GIUNCATO
— Dott. Francesco GIOVANNUCCI
— Dott. Sergio BORRI
— Dott. Stefano DACCÒ
— Rag. Adriana D'ANNUNZIO cgt FEDELI
— Dott. Mario CICLOSI
— Dott. Bruno SBORDONE
— Dott. Pierluigi FALONI
— Dott. Andrea CANTADORI

Per l'ANCI:
— Dott. Lucio D'UBALDO
— Dott. Fiorenzo NARDUCCI
— Dott. Ermanno PIANESI
— Dott. Fabrizio CLEMENTI
— Dott. Fabio MELILLI

Per l'UPI:
— Dott. Camillo MOSER
— Prof. Giancandido DE MARTIN
— Dott. Vincenzo IANNELLI
— Dott. Piero ANTONELLI
— Rag. Otello AZZONI

Per l'UNCEM:
— Dott. Edoardo MARTINENGO
— Dott. Folco MAGGI
— Dott. Ivo DE GREGORIO
— Dott. Massimo BELLA

Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente presso la Direzione Generale dell'Amminitrazione Civile, su convocazione del Prefetto Dott. Romagnoli, previa intesa con le associazioni rappresentate.

Roma, lì 9 maggio 1991

Il Ministro
F.to Scotti

RINNOVATE LE DELEGAZIONI UNCEM DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DEL PIEMONTE

Ha avuto un avvio molto deciso l'attività della rinnovata Delegazione UNCEM della Provincia di Trento.

La presenza del Presidente Fabio Zanetti, insieme con altri dirigenti, al Congresso nazionale dell'Associazione svoltosi a Merano, ha rafforzato l'immagine del Trentino ed ha ottenuto la conferma di tre rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale: si tratta del Presidente del Comprensorio di Primiero Marino Simoni, del consigliere comunale di Brentonico Giovanni Tonolli e del rappresentante del Comune di Trambileno in seno al Consorzio BIM dell'Adige, Franco Patoner. È stato inoltre eletto nel Collegio dei Probiviri il consigliere comunale di Rovereto, Armando Bertamini.

Ma l'azione più significativa del nuovo corso che la Delegazione UNCEM di Trento intende imprimere alla sua attività si è vista nel corso della riunione della Giunta Esecutiva quando è stato esaminato il documento programmatico-organizzativo predisposto dal Presidente.

L'iniziativa che maggiormente qualifica il programma consiste nell'apertura della Delegazione UNCEM nei confronti degli Enti associati; è stato infatti previsto che il programma venga sottoposto alla verifica ed al confronto di tutti i Comuni ed altri Enti associati nel corso di una serie di incontri periferici, svoltisi in luglio.

Il programma dell'UNCEM attribuisce poi grande importanza al rafforzamento dell'immagine che si cercherà di ottenere anzitutto attraverso una maggiore conoscenza dell'Associazione, della sua attività e degli obiettivi che persegue; a questo scopo è stata organizzata in luglio anche una conferenza stampa.

Altri incontri con gli Enti e con la stampa saranno organizzati allo scopo di mantenere viva l'attenzione sui problemi dei Comuni e della montagna.

Verranno costituiti gruppi di lavoro per l'esame di specifiche problematiche e ad ognuno di essi verrà affiancato un esperto, che possa garantire quelle conoscenze tecniche, di cui poi gli amministratori dovranno tener conto nel porre in essere l'azione politica dell'Associazione.

Il documento programamtico ha ottenuto il plauso di tutte le componenti della Giunta ed è stato approvato ad unanimità.

PIEMONTE

L'Assemblea della Delegazione Piemontese dell'UNCEM si è svolta a Borgaro, nell'interland torinese, il 1° giugno scorso, presente il Vice Presidente nazionale Guido Gonzi.

Ai lavori ha presenziato anche il Presidente della Regione Piemonte Gianpaolo Brizio che ha assicurato l'impegno della Regione per una rapida promulgazione della Legge di riordino delle Comunità montane piemontesi a seguito delle nuove indicazioni contenute nella Legge di riforma delle Autonomie locali n. 142/90; per la Regione ha partecipato ai lavori anche l'Assessore Giuseppe Fulcheri, già membro della Giunta piemontese dell'UNCEM.

Il saluto dell'ANCI è stato portato dal Presidente regionale Onorevole Maria Magnani Noja, deputato europeo, e quello dell'Unione Regione delle Province dall'Assessore alla Montagna della Provincia di Torino Comm. Ivan Grotto.

Il Presidente della Delegazione Dott. Emiliano Bertone ha presentato un ampio rendiconto dell'azione svolta dall'UNCEM in Piemonte nell'ultimo quinquennio, riepilogata anche in un fascicolo che presentava le principali prese di posizione sui problemi del territorio montano piemontese.

Interessante il dibattito che ne è scaturito, ricco di indicazioni per il lavoro futuro dei nuovi organi della Delegazione, che l'Assemblea ha successivamente eletto all'unanimità.

Ne è scaturito un Consiglio di 31 membri che ha tenuto la sua prima riunione il 13 giugno, provvedendo all'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e della Giunta.

Anche questa elezione è avvenuta all'unanimità: Presidente è stato riconfermato il Dott. Emiliano Bertone (DC) e alla Vice Presidenza sono stati chiamati l'Arch. Piercarlo Longo (PSI, confermato) e il Dott. Alberto Buzio (PDS). La Giunta è unitaria e ne fanno parte per la DC Giuseppe Martinelli, Albertina Soldano, Antonio Materozzi, Enrico Castagneri; per il PSI Vincenzo Caprile; per il PDS Lido Riba; per il PRI Liliana Richetta Scolaro; per il PLI Alessandro Gibello e per il PSDI Giovanni Mazza.

Segretario della Delegazione è stato confermato Franco Bertoglio.

Giunta e Consiglio sono stati chiamati subito ad un intenso lavoro, soprattutto per l'avvenuta presentazione da parte della Regione della proposta di legge di riordino delle Comunità montane, cosa che ha richiesto alla Delegazione una immediata consultazione delle 45 Comunità montane piemontesi e la conseguente elaborazione di una serie di osservazioni, già presentate alla Regione verso la fine di luglio nel corso di un apposito incontro in Consiglio regionale.

Riunioni di Giunta e di Consiglio sono previste anche in settembre ancora su questo argomento, ma anche per tracciare le linee più complete ed organiche dell'insieme dell'attività che l'UNCEM piemontese sarà chiamata a svolgere.

f.b.

Giuseppe Marcellino

L'ASSEMBLEA DELL'UNCEM LIGURE

Nell'accogliente salone di rappresentanza della Camera di Commercio, di Genova, si è svolta l'Assemblea Regionale dell'U.N.C.E.M.

La montagna italiana e soprattutto quella ligure sta attraversando una grave crisi, sia per carenza di presidio umano sia per il conseguente degrado del territorio, che risulta sempre più abbandonato a se stesso.

Purtroppo per la mancata conoscenza dei problemi e della realtà della vita economica e sociale in questo territorio, spesso il legislatore nazionale e qualche volta anche quello regionale, hanno commesso errori imperdonabili, che con l'attuazione di alcune leggi hanno determinato la condanna a morte di questi territori.

Il Presidente Regionale, geom. Giacomo Dario Casassa, — da noi intervistato — ci ha detto: « *Mi sono chiesto il perché quando si varano le leggi non si tiene conto di questo territorio.*

Perché si appianano le grosse voragini dei vertiginosi bilanci deficitari dei Comuni di Roma, Napoli, Palermo, Genova, Milano e chissà quanti altri, dell'inoperoso Porto di Genova (che penso se fosse amministrato da montanari funzionerebbe bene e sarebbe attivo), dell'Azienda Sanità italiana, delle Aziende dei Pubblici trasporti, delle elefantiache Aziende IRI, e tralascio tutto il resto perché l'elenco sarebbe troppo lungo, perché quando si tratta di stanziare — caro Martinengo — e aggiornare quella miseria dei fondi previsti dalla 1102 bisogna muovere tutti i Santi protettori, sembra che ogni anno S. Gennaro debba fare la grazia. Perché nelle leggi, che via via si varano, non esiste un giusto e ponderato distinguo per i territori montani, lasciando alle Autorità locali responsabilmente e motivatamente di decidere? ».

Come ha messo in luce all'unanimità l'Assemblea Regionale non si chiedono fondi per la 1102, si chiede solamente buon senso e verifica di una reale situazione, che non costa nulla sia allo Stato che alle Regioni.

Se questo stato di fatto sarà affrontato subito e con buon senso, potrà favorire la permanenza del presidio umano sul territorio montano, che è in via di estinzione, per certe zone, e molto preoccupante, per altre. Se non si avrà il coraggio di affrontarlo, presto in Liguria avremo zero popolazione in montagna, poca popolazione nel fondo valle ed il tutto concentrato sulla costa e nelle grandi città, con i tre quarti del territorio abbandonati al degrado, in pasto agli incendi in estate e nei periodi siccitosi invernali ed alle alluvioni nei periodi piovosi con i conseguenti danni in miliardi che lo Stato e le Regioni pagheranno puntualmente ad ogni scadenza con ulteriore danno alla Comunità in servizi ed investimenti. Non c'è nulla di esagerato in questo, è la cruda realtà, che gli Amministratori degli Enti Montani vivono giornalmente.

Il destino e l'avvenire di questi territori è nelle loro mani, ognuno per la loro competenza: Amministratori, Sindaci, Consiglieri Provinciali e Regionali, Deputati, Senatori e Governo.

Come ha detto il Presidente Regionale, geom. Giacomo Dario Casassa, il lavoro che la Delegazione U.N.C.E.M. Ligure deve svolgere, nei prossimi mesi, è quindi molto impegnativo ed intenso, riferendosi soprattutto all'applicazione della Legge 142/90, destinata a ridisegnare gli Enti Montani, Comuni, Comunità Montane del 2000.

Il geom. Casassa ha proseguito dicendo che per l'attuazione della 142/90 si rende quanto mai necessario essere uniti per avere una forza contrattuale nei confronti del Parlamento e del Governo, affinché affrontino nella loro cruda realtà gli attuali problemi della montagna e non trattino, come sempre, i suoi problemi nelle stesse misure ed allo stesso livello di quelli della pianura. Proprio dal nostro lavoro e dal nostro impegno dipenderà, in parte, anche l'avvenire della gente e dei territori della Montagna Ligure.

L'Assemblea Regionale proseguendo nei suoi lavori ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, per il prossimo quinquennio, che non ha visto grandi cambiamenti; per il quarto quinquennio consecutivo il geom. Giacomo Dario Casassa è stato, all'unanimità, riconfermato Presidente Regionale della Delegazione Ligure dell'U.N.C.E.M. ■

Luigi De Stefano

RINNOVATA LA DELEGAZIONE UNCEM DELLA CAMPANIA

Si è svolto a Vietri sul Mare il Congresso regionale dell'UNCEM per il rinnovo degli organi statutari per i prossimi cinque anni. Più di trecentocinquanta le Amministrazioni ufficial-mente rappresentate, la voce di tutte le « *aree interne* » della Campania, l'impegno unanime di continuare la strada intrapresa per rendere veramentre effettivo ed efficace il ruolo delle autonomie locali nello spirito riformatore della Legge 142 e nel quadro delle iniziative di crescita sociale ed economica della regione. Queste le « *evidenze* » più importanti emerse dal dibattito durato un'intera giornata. Un insieme di consensi per il lavoro svolto, di suggerimenti e di proposte per l'avvenire, di stimolo alla Regione per un maggiore decentramento delle proprie attribuzioni, che ha lasciato spazio anche a qualche battuta polemica rivolta, comunque, a delineare meglio i futuri traguardi da raggiungere. Precisa e completa la relazione del Presidenter Donato Cufari. L'UNCEM — egli ha detto — si è posto sempre come intermediario tra il potere centrale e quello periferico al fine di ottenere, con il nuovo ordinamento, il riconoscimento della Comunità montana come Autonomia Locale risolvendo, così ed in maniera definitiva, le accese questioni di competenza territoriale, di accesso alla programmazione, di funzionalità e di organizzazione dei servizi comprensoriali. Perciò, la sfida di oggi non deve essere nell'incremento delle deleghe ma nel riconoscimento dei compiti in un contesto coordinato di promozione e di gestione del territorio. Tanto più che realizzare lo sviluppo nell'intera regione, secondo il « *piano* » recentemente approvato, significa principalmente avere la volontà di misurarsi in un progetto politico di grossa rilevanza nel quale Comuni, Comunità montane e Province si dovranno ritrovare come autentici protagonisti.

DELEGAZIONE UNCEM CAMPANIA: I NUOVI ELETTI

Rappresentanti delle Comunità Montane:

Donato Cufari (Penisola Amalfitana), Alberto Vitolo (Valle dell'Irno), Antonio Di Maria (Alto Tammaro), Domenico D'Ambrosio (Titerno), Vincenzo Lucido (Alta Irpinia), Giovanni Chieffo (Terminio Cervialto), Ottaviano Silano (Ufita), Giovanni Fappiano (Matese), Pasquale De Stefano (Penisola Sorrentina), Franco Ferri (Irno), Attilio Naddeo (Vallo di Lauro)

Rappresentanti dei Comuni:

Beniamino Casuccio (Campera), Pasquale Piazza (Ispani), Tommaso Buono (Vietri sul Mare), Generoso D'Alessio (Giffoni Valle Piana), Ricciotti Mansi (Scala), Sabato D'Alessio (S. Angelo Fasanella), Stefano Vetrano (Baiano), Giuseppe D'Auria (Fisciano), Arturo Manera (Silano), Costantino Iallonardo (S. Stefano del Sole), On. Ferdinando Facchiano (Benevento).

Rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali:

Ugo Carpinelli (Salerno).

Ancora più chiaro il Segretario generale dell'Unione, Folco Maggi, che ha presieduto il congresso. « *L'UNCEM chiede al Governo, al Parlamento ed alle Regioni — ha sostenuto — di guardare alla questione montagna non più e non tanto come problema, che pure esiste, ma soprattutto come risorsa da salvaguardare e utilizzare a vantaggio della collettività. In tale prospettiva, la gente di montagna si attende l'elaborazione di una politica nazionale e regionale che guardi alle sue esigenze di vita secondo i veri principi di civiltà e di giustizia* ». Altri validi contributi sono venuti dal Presidente nazionale dell'ANASCOM Eduardo Racca (occorre un momento di raccordo tra politica e amministrazione), dal responsabile della Lega Autonomie Locali Luigi Lacoratolo (state più insieme per valere di più), dall'Assessore provinciale di Salerno Ugo Carpinelli (l'impegno della Provincia nei piani di sviluppo), dal componente dell'esecutivo centrale dell'UNCEM Pasquale Pompeo (saper attingere la giusta rappresentanza dalla riforma delle Autonomie Locali) e dal sindaco di Vietri sul Mare Emilio Rotondo che ha portato il saluto della cittadinanza. Infine, gli interventi dei delegati che hanno raccordato la realtà delle proprie zone agli obiettivi da conseguire. Di particolare rilievo quelli di: Vincenzo Lucido (Alta Irpinia), Alfonso Criscuolo (Sindaco di Agerola), Angelo De Meo (Esecutivo UNCEM Campania), Raffaele Ferraioli (Sindaco di Farere), Generoso D'Alessio (Sindaco di Giffoni Valle Piana), Giuseppe D'Auria (Fisciano), Pasquale Giuditta (Presidente Partenio), Franco Ferri (Vice Presidente UNCEM Campania). ■

OCCUPAZIONE ED ENTI LOCALI: ESPERIENZE E PROSPETTIVE

Un interessante Convegno a Lenola (Latina)

Sul tema « *Occupazione ed Enti locali: Esperienze e prospettive* », si è svolto il 22 giugno scorso presso il Centro Studi « *Renato Ingrao* » di Lenola (LT) un convegno organizzato dall'Assessorato Problemi del Lavoro della Regione Lazio e dalla XVI Comunità montana. Vi hanno partecipato i sindaci e gli amministratori dei 12 Comuni del comprensorio, i disoccupati utilizzati con il progetto di salvaguardia del territorio ambientale e naturalistico, l'EPT di Latina e l'USL LT/5.

L'Assessore regionale ai problemi del lavoro, Giacomo Troja, concludendo i lavori, ha prospettato la possibilità di collegare le esperienze realizzate con le problematiche di sviluppo legate ai programmi ed alle progettualità della Comunità Economica Europea.

Il convegno svoltosi è il primo di una serie di convegni che avranno luogo in tutto il Lazio e che vivrà un momento di sintesi in seminari di studi, a livello regionale, per far sì che le leggi proposte dalla Giunta regionale ed approvate dal Consiglio regionale del Lazio all'unanimità, si adeguino meglio al tessuto socioeconomico delle realtà locali interessate.

Relatori del convegno sono stati i dirigenti regionali Mario Dacherini, Pasquale Greco e Marcello Tippoli; il segretario della Cisl del Lazio Benito Ciucci, Cucinotto della Uil e Rebucci della Cgil.

L'organizzazione tecnica e logistica è stata curata dalla dott.ssa Anna Luisa Stemberger della « *Mirabilia* » di Latina.

Nel corso della giornata è stato presentato un progetto che prevede un accordo di programma per l'occupazione giovanile e non.

L'occupazione e/o disoccupazione, nel territorio della XVI Comunità montana, resta uno dei problemi principali da affrontare e risolvere. Il presidente Angelo D'Ovidio e l'assessore Giuseppe Pascale unitamente alla Giunta, hanno intuito come coniugare l'esigenza della richiesta di lavoro con il bisogno di interventi di salvaguardia del territorio, per questo è stato realizzato il progetto « *Monti Ausoni* » che dovrà ottenere la sinergia di più leggi regionali. Quali: la legge regionale 31/89 sui cantieri scuola che ha bisogno di una modifica per consentire a coloro che hanno frequentato il corso di lavoro, tenuto dalla XVI Comunità montana, di poter continuare a lavorare sullo stesso cantiere. La legge deve essere integrata con il contributo dell'assessorato regionale al Turismo attraverso il rifinanziamento della legge « *Vivere la montagna* », perché in ogni pineta esistente l'Ente montano vuole realizzare un esperimento di parco attrezzato gestito dagli stessi operai, utilizzando per lo scopo solo una parte della pineta.

Integrata anche con il finanziamento annuale per l'antincendio e con un finanziamento per l'attività di prevenzione e salvaguardia dei luoghi montani di particolare interesse (tipo boschi altamente qualificati, una sughereta, 23 pinete, la gestione di un'area demaniale regionale di interesse regionale affidata dalla stessa Regione alla Comunità montana con una estensione di 1.000 ettari denominata « *S. Arcangelo* », ecc.).

Interessata al progetto è anche la legge regionale 78/88 che prevede il finanziamento per le guardie ecologiche e, quindi, le risorse previste per questa legge potrebbero essere convogliate sul progetto « *Monti Ausoni* ».

La spesa complessiva del progetto viene stimata intorno ai 3 miliardi annui per interventi pluriennali di 5 anni per tutte le attività. Verranno così garantiti tutti i servizi utilizzando il personale già formato dalla XVI Comunità montana che ammonta a circa 200 unità, su una popolazione di 40.000 residenti nel territorio montano e 144.000 nell'intero comprensorio che comprende i Comuni di: Campodimele, Castro dei Volsci, Falvaterra, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Pastena, Pico, Pontecorvo, Sperlonga, Terracina, Vallecorsa nelle province di Latina e Frosinone. ■

SERVIZI IDRICI E PARCHI
Superato lo scoglio di un ramo del Parlamento

Lo scorso luglio hanno trovato una prima approvazione in Parlamento due importanti provvedimenti legislativi ai quali l'Unione ha dedicato particolare attenzione.

Si tratta del testo unificato del disegno di legge noto come « *Proposta Galli* », dal nome del relatore alla Camera, che ha ricevuto l'approvazione in sede legislativa dalla Commissione Ambiente e Territorio di Montecitorio e dovrà ora essere discusso dal Senato. L'altro provvedimento è quello relativo alla disciplina delle aree protette, il cui testo unificato di legge quadro ha visto dopo lunghissimo tempo l'approvazione, ancora in sede legislativa, il 18 luglio, da parte della medesima Commissione Ambiente e Territorio e che si appresta ad essere discusso dalla competente Commissione del Senato.

Su entrambi i provvedimenti l'UNCEM ha ripetutamente espresso rilievi critici riferiti su queste pagine, che sino ad ora non sembra abbiano prodotto particolari esiti positivi.

Alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva riferiremo puntualmente sulle iniziative che l'Unione intenderà riproporre al riguardo.

M.B.

AGRICOLTURA DELLA MONTAGNA ALPINA

Il documento conclusivo del convegno di Trento

Gli assessori all'agricoltura delle Province Autonome di Trento e Bolzano, delle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto sono da tempo preoccupati della situazione strutturale dell'economia agricola della montagna alpina, degli andamenti congiunturali del comparto, della progressiva marginalizzazione cui è avviata, non da oggi, la categoria contadina delle zone alpine.

Sottolineano altresì una non sufficientemente articolata attenzione posta dalla legislazione nazionale e dal quadro direttivo comunitario ai problemi, alle condizioni, alle prospettive degli agricoltori operanti nei territori di montagna.

Per queste ragioni hanno avviato, in termini collegiali, un'azione finalizzata a individuare i problemi emergenti del settore, le cause della situazione in cui si trova l'agricoltura alpina, le condizioni da porre in essere per il recupero e lo sviluppo socio-economico di questa attività che è essenziale ai fini di una serena speranza di vita e di una fondata prospettiva di progresso per gli operatori non solo in quanto produttori di ricchezza e percettori di reddito ma anche, e a pari titolo, in quanto custodi attivi e insostituibili dell'ambiente.

Con questi intenti gli Assessori hanno promosso un confronto conoscitivo con i responsabili politici, amministrativi e tecnici dell'agricoltura alpina austriaca, bavarese e svizzera per raccogliere elementi utili e indirizzi significativi mirati alla formulazione di una proposta organica con il proposito di avviare finalmente un processo di rivitalizzazione della montagna.

A questo fine i responsabili politici dell'agricoltura delle Regioni e delle Province Autonome dell'arco alpino italiano hanno anche sottoposto il progetto per l'agricoltura di montagna all'esame di dieci esperti nazionali, accademici delle principali università italiane, per avere dagli stessi un valido supporto scientifico alla proposta.

Lo scorso marzo si è svolto a Trento un convegno internazionale sul tema: « Una politica per l'agricoltura della montagna alpina », che ha avuto vasta eco sulla stampa e tra gli amministratori e gli studiosi interessati.

A conclusione dei lavori è stato elaborato un documento conclusivo, perfezionato nelle settimane successive da parte del Comitato scientifico e degli esperti tecnici e politici, assunto come proprio documento dagli Assessori dell'arco alpino.

Ne pubblichiamo il testo, unitamente alla presentazione del memorandum finale predisposta dagli stessi Assessori delle Regioni e Province Autonome interessate.

Tutto questo lavoro preliminare ha trovato il suo momento di sintesi, di verifica e di nuovi apporti, integrativi e critici, nel Convegno internazionale tenuto a Trento il 14 e 15 marzo 1991.

Al Convegno, che ha avuto la fattiva collaborazione dell'Unalat, della Federbim, della Associazione Italiana Allevatori, hanno portato un contributo di scienza, esperienza e tecnologia non solo i relatori ufficiali italiani ed esteri ma anche, tra gli altri, il rappresentante della Comunità Economica Europea e il Presidente della Coltivatori Diretti, on. Arcangelo Lobianco.

L'affollata partecipazione della base nel corso delle due giornate, la presenza dei responsabili delle organizzazioni di categoria, gli interventi nel dibattito di numerose voci del mondo contadino hanno dimostrato il grande interesse suscitato dalla tematica del Convegno e la validità dei lavori preparatori. In modo particolare ha fatto emergere l'urgente necessità di stabilire una nuova piattaforma programmatica, legislativa e ope-



rativa per il recupero e lo sviluppo dell'agricoltura alpina italiana in una sollecitata revisione del quadro normativo nazionale e comunitario.

Il memorandum che viene pubblicato in calce espone le conclusioni cui è pervenuto il Convegno e formula le linee-guida per l'azione comune che gli Assessorati delle Regioni e delle Province Autonome intendono seguire per la rivitalizzazione del settore e perciò stesso della montagna nella sua globalità.

Il documento viene inviato all'on. signor Ministro dell'Agricoltura, ai Responsabili del governo comunitario, alle Autorità regionali e provinciali del settore, ai Dirigenti delle organizzazioni non solo come testimonianza del lavoro svolto in questi anni e delle conclusioni cui si è pervenuti, ma soprattutto perché valga come strumento di orientamento per l'azione che le istanze politiche, legislative, amministrative e tecniche ai vari livelli sono chiamate, con auspicati intenti convergenti, a mettere in atto per restituire all'agricoltura alpina e ai suoi operatori dignità sociale, redditività economica, significato civile nell'interesse di tutta la comunità in un'ottica di doverosa solidarietà e di riconoscenza verso la categoria.

Trento, 14-15 marzo 1991

Gianni Bazzanella *per la Provincia Autonoma di Trento*
Sepp Mayr *per la Provincia Autonoma di Bolzano*
Angelo Laniece *per la Regione Autonoma Valle d'Aosta*
Ivano Benvenuti *per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*
Emilio Lombardi *per la Regione Piemonte*
Vittorio Caldiroli *per la Regione Lombardia*
Roberto Bissoli *per la Regione Veneto*

Il memorandum conclusivo

1. L'agricoltura della montagna alpina vive in questi anni una crisi diversa da quella dei decenni precedenti. Una crisi talvolta meno appariscente, data la presenza di numerosi e significativi casi di rivitalizzazione dell'ambiente montano, ma non per questo meno grave e complessa. Questa agricoltura si deve infatti confrontare con alcune realtà che possono condurre ad una sua ulteriore disgregazione e che possono provocare nuovi fenomeni di destrutturazione dell'economia, della società e della cultura della montagna alpina.

Sostanzialmente queste realtà sono riconducibili al fenomeno dell'esodo rurale, alla politica agricola comunitaria, ad alcune manifestazioni dello sviluppo turistico ed industriale.

2. In molte vallate alpine continua quell'emorragia demografica che sta generando un processo di desertificazione. L'attività agricola costituisce infatti spesso in queste vallate l'unica o la prevalente forma di attività economica, per cui l'emigrazione rappresenta, a causa anche dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura, l'unica alternativa possibile nella ricerca di occupazione. Questa emigrazione inoltre è altamente selettiva, poiché coloro che emigrano sono i giovani, e tra questi particolarmente quelli dotati di maggior spirito di iniziativa.

Una simile diminuzione quantitativa e qualitativa della popolazione agricola si traduce in una rapida diminuzione del reddito prodotto, che conduce ad una erosione dell'importanza e della base economica di quanti, vivendo in queste comunità rurali, operano in altri settori produttivi, quali l'artigianato, il commercio, le libere professioni. L'esodo agricolo alimenta in tal modo l'esodo rurale, attraverso la scomparsa delle attività economiche legate all'agricoltura, ed a causa di un importante shock psicologico, perché istilla nella gente di montagna l'idea di una progressiva marginalizzazione della loro società.

Inoltre la diminuzione della popolazione e del reddito prodotto riducono la possibilità di produrre servizi sociali. Le strutture che producono questi servizi sono infatti altamente sensibili alle economie di scala.

D'altro lato l'emigrazione ed il minor reddito prodotto e speso localmente conducono alla riduzione della capacità fiscale necessaria per produrre questi servizi. Si determinano così le condizioni per una riduzione quantitativa e qualitativa dei servizi pubblici e sociali nelle aree di montagna, che a sua volta genera il duplice effetto, da un lato, di accelerare il processo di emigrazione, e dall'altro lato di disincentivare l'insediamento di attività industriali e terziarie.

3. Lo sviluppo della Politica Agricola Comunitaria ha condotto, a sua volta, all'adozione per l'agricoltura di questi territori, di ciò che in realtà costituisce solo un semplice e parziale adattamento di una politica essenzialmente concepita per la pianura.

In verità il complesso arsenale della politica agricola comunitaria contiene un gruppo di provvedimenti che pur non essendo specifici prevedono per la montagna un insieme di condizioni più favorevoli o meno vincolanti. Ma è anche vero che gli obiettivi di questi provvedimenti sono limitati, e ancor più limitate sono le risorse ad essi destinate: si tratta in effetti più di azioni isolate che di una politica mirata, cui manca una concezione di base (economica, sociale, territoriale, ambientale) che fornisca il supporto a obiettivi, metodi e strumenti specifici.

D'altro lato i due principi fondamentali della politica dei prezzi e dei mercati, ossia l'unicità dei prezzi e la piena libertà degli scambi, hanno determinato le condizioni perché un'agricoltura meno produttiva, a causa dell'altitudine, della pendenza dei terreni e della lontananza dai mercati, quale quella della montagna, si trova a dover competere in condizioni di inferiorità con l'agricoltura delle regioni più favorite dalla natura come quelle di pianura. Di conseguenza, le misure della politica agricola comunitaria non compensano gli effetti negativi per la montagna della politica dei prezzi, ma al contrario tendono ad aggravare le disparità esistenti tra le regioni della montagna e quelle di piano. In conclusione la Politica Agricola Comunitaria appare come una politica nella quale i problemi della montagna sono strutturalmente assenti.

4. È poi da notare che lo sviluppo turistico, e talvolta lo stesso sviluppo industriale di alcune vallate alpine, non è stato positivo per le società locali, e spesso si è manifestato senza alcuna considerazione delle ricadute negative sull'agricoltura e sull'ambiente. Nel caso del turismo le risorse della montagna sono state valorizzate non sempre a profitto dei montanari, e soprattutto senza che l'economia locale ne beneficiasse nella misura in cui essa avrebbe potuto fare. Sovente infatti la valorizzazione di queste risorse turistiche è stata opera di capitali e di iniziative venuti dal di fuori. Si sono determinate così le condizioni perché l'economia della montagna venisse sottoposta alle regole di un'economia dominante esterna.

Lo stesso sviluppo industriale ha sovente compromesso il concreto

esercizio della produzione agricola a causa dell'assenza di ogni pianificazione territoriale o del suo permanere in forme tradizionali. Le regole di gestione del territorio montano hanno infatti sinora dedicato la propria attenzione alla sola pianificazione delle aree urbane, industriali e turistiche e delle relative infrastrutture, e delle superfici necessarie al loro sviluppo, senza nessun riguardo all'attività agricola. Per esse, il territorio agricolo è stato ed è ancor oggi considerato in larga misura come una specie di spazio vuoto che interessa tutt'al più come riserva di suolo a buon mercato per i futuri sviluppi urbani. Esse non hanno neppure sufficientemente considerato che il suolo agricolo è parte integrante dell'ambiente e dello stesso paesaggio rurale. Di conseguenza, la pianificazione del territorio montano non offre spesso alcuna concreta difesa all'esercizio dell'attività agricola dall'indiscriminata domanda di suolo da parte degli altri settori dell'economia.

Analoghe considerazioni valgono poi per la sottrazione di importanti risorse idriche all'agricoltura, che in diverse aree conseguono allo sviluppo industriale.

5. Tale stato di crisi risulta tanto più difficile da comprendere, se si riflette alla ricchezza dell'agricoltura di montagna e del suo apporto all'economia locale. Non si tratta tanto della sua funzione di produzione di alimenti, quanto piuttosto di quella di assicurare il minimo di presenza umana necessario a garantire la conservazione dell'ambiente e l'offerta di lavoro per le altre attività economiche. L'attività agricola e forestale interessa infatti, nella montagna alpina, una quota nettamente prevalente della superficie complessiva. Mentre l'agricoltura di pianura risponde al fondamentale compito della produzione di alimenti, ed il suo effetto sull'ambiente naturale e sociale ne è un coprodotto, sia pure essenziale, per contro nel caso dell'agricoltura di montagna le funzioni principali sono quelle della gestione delle risorse naturali e del paesaggio, di supporto ad attività turistiche e artigiane, e di mantenimento di un tessuto civile che è parte fondamentale del patrimonio culturale europeo, mentre la funzione produttiva è funzionale ad esse.

Da ciò l'esigenza di un modo nuovo di considerare la montagna: a differenza del passato, in cui essa veniva interpretata in chiave essenzialmente agricola e/o sociale, oggi i suoi problemi si identificano primariamente con quelli della gestione del territorio. Per usare altri termini, la politica agricola della montagna è da considerare come un capitolo della politica generale per la montagna, piuttosto che una parte della politica agricola comune.

6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, una moderna politica per l'agricoltura della montagna alpina implica la realizzazione di una politica generale della montagna che, fondando le sue radici nel concetto di *« pari opportunità »*, si articoli sulle seguenti principali direttrici:

a. il pontenziamento dell'agricoltura,
b. la diversificazione delle attività produttive,
c. la presenza dei fondamentali servizi sociali,
d. la remunerazione dei servizi di interesse sociale prestati dagli agricoltori.

Ciò potrà essere facilitato e reso efficace da un rafforzamento della collaborazione di tutte le regioni alpine per il miglioramento degli interventi pubblici.

7. Il potenziamento dell'agricoltura esige un'articolazione degli interventi secondo quattro principali categorie:

I la soluzione del problema fondiario,
II la razionalizzazione del processo produttivo,
III lo sviluppo di una politica della qualità,
IV la gestione e la valorizzazione dell'ambiente.

7.1. La soluzione del problema fondiario va essenzialmente considerata alla luce delle misure di carattere amministrativo, finanziario e fiscale necessarie perché i giovani agricoltori che si insediano nell'attività produttiva agricola possano disporre della terra e dei capitali necessari.

7.2. La razionalizzazione del processo produttivo agricolo esige come presupposto la considerazione del fatto che data la debolezza relativa della produzione agricola della montagna, e la conseguente diffusione dei prati-pascoli, l'allevamento bovino da latte gioca un ruolo fondamentale.

In relazione a ciò, acquistano particolare importanza:

— l'uso delle tecniche più appropriate per l'essiccazione e la conservazione dei foraggi;
— un'attività di ricerca e sviluppo al servizio della zootecnia montana, in particolare attenta alla messa a punto di nuovi modelli di sviluppo agricolo;
— interventi per la ristrutturazione dei fabbricati rurali ad uso abitativo;
— l'erogazione di borse di studio per la formazione professionale dei giovani agricoltori.

Dati gli attuali vincoli posti alla Politica Agricola Comunitaria acquista inoltre fondamentale rilievo l'adozione del principio di sollevare l'agricoltura montana da ogni tetto quantitativo alla produzione. Tale impostazione è giustificata:

— dal bassissimo peso che la produzione agricola della montagna ha nel contesto della produzione comunitaria complessiva;
— dall'alto rapporto benefici/costi dell'attività zootecnica in montagna in termini di protezione ambientale.

7.3. Lo sviluppo di una politica della qualità si fonda sull'originalità e le caratteristiche organolettiche dei prodotti della montagna (formaggi tradizionali, frutta) e sull'alta idea che i consumatori hanno della sanità dei prodotti di montagna.
Diventano in tal senso importanti:

— l'introduzione di colture arbustive e arboree di particolare pregio;
— il sostegno ai piccoli impianti di trasformazione locali, per assicurare loro la piena capacità di utilizzo delle tecniche che consentono di controllare e assicurare costantemente la sanità e le caratteristiche gustative dei prodotti;
— lo sviluppo delle denominazioni di origine e dei marchi collettivi;
— l'accesso dei turisti alle produzioni locali.

7.4. Ai fini della valorizzazione dell'ambiente acqusitano particolare rilievo:

— l'installazione di strutture per il trattamento delle deiezioni animali;
— il favorire in modo sistematico la realizzazione dei lavori di protezione dell'ambiente montano (manutenzione di infrastrutture e manufatti di interesse pubblico) da parte degli agricoltori locali;
— una gestione integrata del territorio fondata sulla protezione della produzione agricola, oltre che delle risorse naturali e del paesaggio, senza comunque imporre vincoli inutili ai produttori.

8. La diversificazione delle attività economiche si propone il duplice obiettivo di introdurre nuove fonti di reddito per gli agricoltori, e di rafforzare la vitalità dell'economia montana. La natura e la dimensione della normale impresa agricola delle zone di montagna raramente consente infatti la piena occupazione dell'agricoltore e dei suoi familiari, per cui è

assolutamente necessario assicurare delle fonti complementari di reddito.

Si tratta da un lato di creare delle occasioni di occupazione alternativa per il produttore agricolo e per la sua famiglia nell'ambito della propria impresa, e dall'altro di compensare gli handicap delle aree di montagna con misure che rendano attraente l'insediamento in queste aree per coloro che intendono sviluppare delle attività economiche non agricole.

A questo riguardo va ricordato che la moderna tecnologia consente lo sviluppo di attività industriali e terziarie ad elevato contenuto tecnologico e riproducibili su piccola scala, senza il rischio di danni all'ambiente tipici delle tradizionali forme di industrializzazione.

Rientrano tra le azioni in grado di favorire la diversificazione economica:
— le misure tese a favorire l'agriturismo e il turismo rurale;
— la concessione di facilitazioni di carattere finanziario fondate su un regime di aiuti all'installazione e di garanzie agli istituti di credito;
— la soluzione dei problemi di carattere immobiliare connessi alla disponibilità dei locali per l'insediamento delle attività produttive, a cui il recupero del patrimonio edilizio montano può costituire un'importante risposta;
— la valorizzazione, nel quadro di una politica di prevenzione sanitaria, delle caratteristiche climatiche della montagna;
— l'incentivazione dello sviluppo dell'itticoltura;
— lo sviluppo di aziende agrofaunistiche;
— l'attuazione delle possibili forme di integrazione tra agricoltura, silvicoltura e prima trasformazione del legno.

In questo quadro è essenziale un'integrazione stretta e duratura della montagna con il resto del sistema territoriale e socio-economico, a condizione che vengano rispettati gli interessi specifici e peculiari di tutte le parti in causa.

Nasce pertanto l'esigenza di un vero e proprio contratto sociale che regoli tale integrazione, contratto per la cui realizzazione devono ancora essere in gran parte individuati, in molte se non in tutte le aree alpine, i soggetti, gli ambiti istituzionali, i tempi, i contenuti, le forme di controllo e di arbitrato, le specifiche garanzie.

9. Lo sviluppo dei servizi sociali rappresenta la necessaria risposta alla crescita dell'importanza di quella componente non monetaria del reddito rappresentata dai servizi che la collettività mette a disposizione dei singoli cittadini. A tal fine acquistano particolare rilievo gli interventi nel campo dei trasporti e delle comunicazioni. In special modo, appaiono essenziali:
— la gestione di un sistema di trasporti tale da ridurre la distanza economica con i principali centri urbani, e da assicurare la fruibilità delle aree alpine durante l'intero arco dell'anno;
— il miglioramento della rete delle telecomunicazioni — occorre a tal fine tenere presente che la telematica è destinata in un prossimo futuro a giocare un ruolo decisivo nella decentralizzazione di un gran numero di attività, e che pertanto essa rappresenta di fatto una chance di reale importanza per la montagna;
— lo sviluppo di una rete di ripetitori che annulli le zone d'ombra televisive;
— la presenza di un'articolata struttura sanitaria;
— la presenza di un articolato sistema scolastico e di una rete capillare di trasporto degli scolari.

L'obiettivo di tali interventi deve essere quello di colmare il ritardo che nelle aree di montagna caratterizza la qualità della vita, rendendola comparabile, almeno per dotazione e fruibilità di servizi, a quella cittadina.

10. Si è visto che la produzione di beni agricoli costituisce solamente uno dei risultati dell'attività agricola in zona di montagna; oltre a questa, gli agricoltori svolgono numerose altre funzioni che, producendo per lo più beni immateriali, non danno luogo a pagamenti diretti. Per altro verso, data l'incidenza degli handicap naturali e strutturali, che si traducono in maggiori costi di produzione, lo svolgimento di queste funzioni non può essere stabilmente assicurato sulla base dei soli redditi derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli.

L'integrazione diretta del reddito dei produttori agricoli della montagna è quindi, in primo luogo, una questione di equità, in quanto remunera specifici servizi resi alla collettività, ed in secondo luogo è condizione necessaria per assicurare la continuità di questi servizi. A tal fine, risulta necessario:
— una revisione dell'attuale politica riguardante l'indennità compensativa, affinché essa sia effettivo strumento di stabilizzazione della popolazione, e in particolare una sua rivalutazione specie laddove non sia possibile una diversa e sufficiente integrazione dei redditi agricoli;
— l'istituzione, a complemento di essa, di contratti di protezione dell'ambiente naturale che assicurino ai produttori agricoli la remunerazione diretta della funzione di protezione. ■

MONTI AURUNCI: CONCORSO PER TESI DI LAUREA

La 17ª Comunità montana dei Monti Aurunci di Esperia, nell'ambito delle iniziative di promozione del territorio, ha indetto la 1ª Edizione del Premio « *Monti Aurunci* » per tesi di laurea riguardanti studi e/o progetti generali o particolari sulla conservazione, utilizzazione e miglioramento delle risorse del comprensorio dei Monti Aurunci, sia dal lato fisico-ambientale che economico-sociale, nonché studi sulla cultura, il territorio, l'ambiente e la società locale.

Il concorso si rivolge a tutti coloro che abbiano conseguito la laurea presso una Università italiana negli ultimi quattro anni accademici o che la conseguiranno nell'anno accademico in corso.

L'importo del premio è stato fissato in Lit. 5.000.000 e sarà assegnato da una qualificata Commissione nominata dalla Comunità montana.

La scadenza per la partecipazione al premio è stata fissata per il 30 novembre 1991.

Copia del bando di concorso e maggiori informazioni possono essere richieste alla Comunità montana dei Monti Aurunci, Via Rave Grossa, 03040 Esperia (FR) - Tel. 0776/93051.

Il Presidente della 17ª Comunità montana dei Monti Aurunci, Prof. Angelo Barattolo, nell'illustrare l'iniziativa ha evidenziato come il Premio « *Monti Aurunci* » intenda costituire un qualificato momento di valorizzazione del territorio e delle energie intellettive ad esso legate, presupposto essenziale per un continuo miglioramento socio-economico e ambientale dell'area montana.

a cura di Massimo Bella

■

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 1° agosto 1991)

CAMERA

■ **1964 (e abbinati)** - Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
Approvato dalla VIII^a^ Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 3/7/91. Ora all'esame del Senato.

■ **817 (e abbinati)** - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a^ Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 16/5/91. Costituito Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti

■ **747 (e abbinati)** - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a^ Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

■ **5036** - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
Assegnato all'VIII^a^ Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, relatore D'ANGELO, ultima seduta il 19/6/91

■ **3117bis** - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3578 (e abbinati)** - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Approvato dalla XIII^a^ Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■

■ **547 (e abbinati)** - Colucci ed altri - **Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici.**
Assegnato alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore MAZZUCONI, ultima seduta il 23/7/91. Presentato un testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3097 (e abbinati)** - ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
Approvato il 25/7/91 dalla VIII^a^ Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI. Ora all'esame del Senato.

■ **4228ter** - ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
Approvato il 17/7/91, prima lettura, relatore GALLI. Ora all'esame del Senato.

■ **3464 (e abbinati)** - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 23/4/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **5270** - pdl Tancredi ed altri del 22/11/90 - **Modifiche alla legge n. 142/90 concernenti l'ambito territoriale delle Comunità montane.**
Assegnato il 31/1/91 alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5465** - pdl Mundo ed altri del 20/2/91 - **Modifica dell'art. 4 della legge n. 1102/71 concernente gli organi delle Comunità montane.**
Assegnato l'11/4/91 alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **3107** - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**

■

Assegnato il 13/9/88 alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.

■ **5428 (e abbinati)** - Testo del ddl governativo del 1°/2/91 - **Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli Enti locali.**
Approvato il 13/3/91 dall'Aula. L'esame è ora passato al Senato.

■ **2869 (e abbinati)** - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
Assegnato il 10/10/88 alla V^a^ Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89.
Costituito un Comitato ristretto.

■ **720** - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a^ Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 20/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3506** - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a^ Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **356** - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a^ Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2311** - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

■ **5143 (e abbinati)** - pdl Prandini ed altri dell'11/10/90 - **Interventi a sostegno delle imprese delle Comunità montane che operano nel settore del Turismo ed esercenti servizi di trasporto a fune.**
Assegnato il 6/12/90 alla XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore AZZOLINI, ultima seduta il 23/4/91.

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla X^a Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XII^a Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VI^a Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5627** - pdl Savino ed altri del 24/4/91 - **Istituzione dei Consigli della gioventù e del Dipartimento per le politiche giovanili.**
Assegnato il 30/5/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

SENATO

■ **2203-bis** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
Approvato dalla Camera il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato.
Approvato dalla Camera il 14/2/91 - Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, seconda lettura, sede referente, relatore MURMURA, ultima seduta il 20/3/91.

■ **2454** - ddl Carlotto ed altri del 2/10/90 - **Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana;**

■ **2500** - ddl Diana ed altri del 18/10/90 - **Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale;**

■ **2673** - ddl Coviello ed altri del 21/2/91 - **Provvedimento per lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno;**

Nota: gli atti 2454, 2500 e 2673 sono stati abbinati e assegnati alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore MORA. Ultima seduta il 23/5/91.

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Approvato il 23/5/91 dalla VI^a Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA. In stato di relazione per l'Assemblea.

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 20/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale e misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
Approvato il 14/2/91 dalla XII^a Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore ZITO. All'esame dell'Assemblea. Ultima seduta il 30/7/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIII^a Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **790** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 13/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla X^a Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
Assegnato alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Assegnato alla VIII^a Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 9/1/91.

■ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.

Giorgio Osti

GLI INNOVATORI DELLA PERIFERIA

La figura sociale dell'innovatore nell'agricoltura di montagna

Ed. Reverdito, Trento, aprile 1991
pagg. 157 - Lire 22.000

(m.b.) Il volume raccoglie i risultati di una indagine sociologica effettuata su oltre cento agricoltori innovatori della montagna friulana, veneta, trentina e sud tirolese, condotta da Giorgio Osti, operante presso l'Università di Trento ed autore di ricerche di sociologia rurale nelle aree alpine marginali, anche nell'ambito di Progetti Finalizzati del Cnr.

Lo studio, condotto con organicità e rigore scientifico, mostra come l'agricoltore di montagna abbia saputo talvolta trovare le energie e l'inventiva per reagire di fronte a condizioni ambientali e sociali non certo facili. Questo sforzo innovativo è avvenuto in larga parte al di fuori dell'influenza dei centri di ricerca pubblici e privati operanti su scala nazionale. Il maggiore sostegno è venuto dalla famiglia. Non particolarmente incisivo, invece, è stato il ruolo delle istituzioni più prossime all'agricoltore, come la cooperativa, l'associazione di categoria, la banca locale.

Dall'indagine si evince che non esiste tuttavia un modello unico di innovatore. Accanto a quello ben integrato nella rete dei servizi agricoli ve ne sono altri più « *marginali* », il cui ruolo potrebbe essere in ogni modo di grande importanza per l'agricoltura di montagna.

L'innovatore di maggiore successo sembra in definitiva essere quello che più coerentemente ha adottato una strategia di integrazione sociale, volta cioè a rafforzare i rapporti con enti di natura sociale e politica piuttosto che quelli con istituzioni tecnico-scientifiche. ■



Magnifica Comunità di Cadore
Comunità montane cadorine

MONTAGNA E PARCHI

se e come possono essere fattori di sviluppo

Ed. Libreria Pilotto - Feltre
settembre, 1990
pagg. 207 - Lire 10.000

Il volume raccoglie gli atti del convegno « *Se e come i parchi possano essere fattori di sviluppo della montagna* » promosso, in collaborazione con le Comunità montane cadorine, dalla Magnifica Comunità di Cadore nel dicembre 1989.

Parlare di « *aree protette* » è un discorso che appassiona ma spesso anche divide. Attorno a quest'idea si avverte una « *asimmetria* » di interessi che volendo si può invece comporre. L'ecosistema riassume un complesso di relazioni dove — ecco il punto — l'uomo che vive in montagna e per la montagna dev'essere protagonista. E la montagna in tal senso è una « *risorsa* », e insieme un laboratorio di opportunità. Sotto tutti i profili.

Con il supporto di competenze di prim'ordine e di testimonianze verificate sul campo, l'opera offre una serie di preziose considerazioni.

L'autorevolezza degli studiosi intervenuti e la qualità dei contributi proposti disegnano un panorama propositivo e propulsivo, ricco di intensità, incorniciato in un dibattito di notevole spessore.

In una società alla ricerca di una più responsabile morale dell'ambiente, quest'opera ragionata e piena di stimoli interdisciplinari esce in occasione dell'anno tizianesco. Non per un omaggio formale al sommo maestro, si può affermare che anche la pittura sta all'origine della concezione veneta dei parchi e del suo umanesimo.

Concezione veneta significa dire cogliere la sfida della « *conservazione* », o meglio dell'equilibrio, della natura con razionalità. In positivo e con un approccio oculato a 360 gradi. Che è poi la chiave di lettura di questo libro. Suggestivo, « *provocatorio* » e trascinante. ■

Regione Piemonte

GUIDA ALLA CERTOSA DI PESIO E AL PARCO DELL'ALTA VALLE PESIO

CDA - Centro Documentazione Alpina
Torino 1991

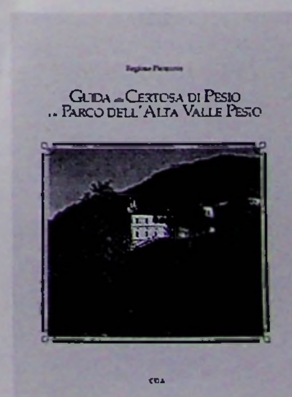
144 pagine con illustrazioni a colori e bianco/nero
formato 17 × 22 - Lire 29.000

Fresco di stampa, nella collana « *Escursionismo* » delle edizioni del Centro Documentazione Alpina di Torino e curato dalla Regione Piemonte, è uscito lo scorso giugno il volume *Guida alla Certosa di Pesio e al Parco dell'Alta Valle Pesio.*

Frutto di uno studio approfondito e rigoroso, la *Guida* nasce da una stretta collaborazione fra l'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione, l'Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e il Parco dell'Alta Valle Pesio e risponde all'obiettivo di proporre la conoscenza della Certosa e dell'alta Val Pesio attraverso una sua concreta scoperta.

Il volume, curato da Giuseppe Sergi per la parte storica, da Giovanna Galante Garrone per la parte storico-artistica e da Ippolito Ostellino per la parte naturalistica, si propone di presentare il Parco dell'Alta Valle Pesio, di ricostruirne la storia e di evidenziare i caratteri e gli elementi costitutivi del patrimonio artistico e architettonico della Certosa, collocandoli nel contesto naturale e ambientale che la circonda.

Oltre alla storia, all'arte e all'architettura e agli aspetti naturalistici del territorio, una parte della *Guida* è de-



territorio, una parte della *Guida* è dedicata agli itinerari, per permettere al visitatore di diventare al tempo stesso escursionista e per scoprire « *sul campo* » le meraviglie della Certosa e del Parco.

Corredato da numerose e belle fotografie, costruito con una veste grafica che ne permette una facile e piacevole consultazione, questo volume copre uno spazio fino ad ora mancante nell'ideale biblioteca dedicata alla cultura montana che la Regione e il CDA stanno realizzando.

Direzione Generale dell'Agricoltura

BILANCIO SULLO STATO SANITARIO DELLE FORESTE NELLA COMUNITA' EUROPEA 1989

Relazione di sintesi

Ed. Commissione delle Comunità Europee

Agli inizi del 1990 la Commissione delle Comunità Europee — in attuazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico — ha presentato una prima RELAZIONE sullo stato sanitario delle foreste nella Comunità Europea con i risultati delle osservazioni condotte sulla rete comunitaria dai singoli Stati membri negli anni 1987 e 1988.

La rete comunitaria per l'inventario dei danni forestali si è allargata, nel 1989, a n. 1.891 posti di osservazione (n. 1.216 nel 1988), interessando n. 45.572 alberi (n. 26.390 nel 1988).

Le osservazioni condotte nel 1989 mostrano che il 9,9% degli alberi sono danneggiati (defogliazione superiore al 25%). Nel 1987 e 1988, i dati globali riguardanti la defogliazione risultavano rispettivamente del 14,3 e del 13,2%.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

BILANCIO SULLO STATO SANITARIO DELLE FORESTE NELLA COMUNITA EUROPEA 1989

Relazione di sintesi



Sempre nel 1989, il 16% degli alberi presentavano uno scolorimento superiore al 10%. I dati corrispondenti per il 1987 ed il 1988 (provenienti da campioni più piccoli) si erano fissati, rispettivamente, sul 13,5% e sul 13,2%.

Per quanto riguarda le regioni climatiche, nel 1989, la percentuale di alberi danneggiati è risultata leggermente più elevata nelle regioni atlantiche e sub-atlantiche (rispettivamente 13% e 12,9%) che nella regione mediterranea (7%) e nella regione di montagna (6%).

La percentuale di scolorimento più elevata è stata riscontrata nelle regioni mediterranee (20,6%) mentre nelle regioni atlantiche e di montagna le percentuali si sono attestate, rispettivamente, sui valori del 14,1%, del 10,3% e del 14%.

Analizzando le dodici specie più rappresentative su una sotto campionatura riferita a posti di osservazione comuni agli interventi degli anni 1987, 1988 e 1989, non emerge, per la maggior parte delle specie, alcune tendenza al miglioramento della vitalità degli alberi per l'insieme della Comunità. Tendenze chiare si sono manifestate soltanto per la Quercus ilex (in via di miglioramento) e la Picea sitchens (con un accentuato peggioramento).

Nel quadro di una più ampia valutazione, effettuata in modo selettivo, dai dati di inventario disponibili, si sono studiate le correlazioni fra la defogliazione ed i fattori legati al sito (quali la disponibilità in acqua, il tipo di humus, l'altitudine e l'esposizione), i parametri del popolamento (e cioè età media e specie) e due altri parametri supplementari (tipo di suolo e tasso di inquinamento atmosferico).

Nessuna correlazione chiara è emersa fra la defogliazione e la maggior parte dei parametri. Sembra, tuttavia, esistere un legame tra la defogliazione e l'età media del soprassuolo.

Una valutazione più particolareggiata ha dimostrato che la percentuale totale di alberi non defogliati diminuisce nettamente con il progredire dell'età e con l'aumento, in pari tempo, della percentuale di alberi leggermente defogliati. Per contro nessuna correlazione chiara è stata constatata fra l'età e lo scoloramento.

Queste indicazioni, brevemente riassunte, emergono nella Relazione relativa al bilancio sullo stato sanitario delle foreste nella Comunità Europea per l'anno 1990, pubblicata dalla Commissione alla fine del 1990, che intende segnalare la necessità di una migliore collocazione degli interventi da mettere in campo o da programmare con il Regolamento (CEE) n. 3528/86 sulla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, che trova attuazione insieme all'altro Regolamento (CEE) n. 3259/86, che chiama ancora in causa la protezione delle foreste anche se sul versante degli incendi.

RIFORMA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Proposta dell'UNCEM

Sulla riforma del Servizio sanitario nazionale abbiamo più volte trattato nelle pagine della Rivista.

Il provvedimento è giunto nel luglio scorso al vaglio dell'Assemblea del Senato dopo aver ricevuto l'approvazione della Commissione Sanità, in sede referente, seguita a quella della Camera dei deputati, ed è tuttora all'esame, in prima lettura.

L'UNCEM ha fatto pervenire il 22 luglio agli Organi parlamentari la proposta di modifica che pubblichiamo in calce, motivata dalla necessità di consentire attraverso la Comunità montana il governo della programmazione e dell'indirizzo per la gestione in montagna dei servizi socio-sanitari, come già evidenziato in precedenti documenti fatti pervenire alla Commissione Sanità dei due rami del Parlamento.

La proposta di emendamento dell'UNCEM

all'art. 5, comma 1, lett. a), sesto periodo, sopprimere la frase: « ... **e stabilisce quali Comunità montane... limiti sopra indicati** ». e sostituire con il seguente periodo: « **Sono comunque fatte salve le aziende di servizi sanitari coincidenti con le Comunità montane. Le regioni, in deroga ai limiti sopra indicati, possono altresì attribuire alla Comunità montana la funzione di azienda di servizi sanitari qualora il territorio di quest'ultima sia ubicato per la gran parte in zona coincidente con la Comunità montana medesima** ».